Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: SK.2008.22

Sentenza del 20 e 27 luglio 2009
Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Andrea Gianini,

contro

1. **A.**, difeso dall'avv. Mario Postizzi,

2. **B.**, difeso dagli avv. Laurent Moreillon e Miriam Mazou,

3. **C.**, difeso dall'avv. Frédéric Pitteloud,

Oggetto

Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)

Fatti:

A. All'epoca dei fatti concernenti la presente causa, ossia il periodo dal 2000 al 2003, A. era attivo quale funzionario pubblico presso l'Ufficio stabilità del suolo e cave della Regione Autonoma Valle D'Aosta (RAVA), Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche. A partire dall'ottobre del 2000, nella sua veste di preposto alle procedure urgenti di assegnazione dei lavori resisi necessari in seguito all'alluvione che ha colpito la Valle d'Aosta in quel periodo, egli avrebbe percepito, approfittando della sua posizione, diverse somme di denaro da alcune imprese della regione affinché a quest'ultime venissero attribuiti gli appalti legati ai lavori di ricostruzione (v. cl. 19 p. 13.18.3189 e segg.). Tra il 2000 ed il 2003 A. avrebbe versato, contando in alcuni casi anche sull'aiuto di D. e E., persone a lui vicine, gran parte degli importi ricevuti a titolo corruttivo su svariati conti bancari in Svizzera, più precisamente su relazioni aperte presso la banca F. a Martigny, presso la banca G. a Martigny, divenuta in un secondo tempo banca H., e presso la banca I. a Ginevra, divenuta in seguito banca J. (v. cl. 7 p. 5.9.125 e segg.; cl. 10 p. 5.16.91). Per quanto riguarda la gestione dei conti in questione, e quindi dei valori patrimoniali su di essi versati, egli avrebbe potuto contare sull'operato di due consulenti bancari, ossia B., attivo presso la banca G. a Martigny, e C., attivo presso la banca F. a Martigny (v. cl. 7 p. 5.9.125 e segg.).

B. Il 18 novembre 2003 A. è stato arrestato in Italia con l'accusa di corruzione (cl. 19 p. 13.18.3188). Venute a conoscenza di tale fatto tramite la stampa italiana, le banche I. e F. a Ginevra, sospettando un legame tra il denaro da loro gestito e le accuse mosse dalle autorità italiane al loro cliente A., hanno inoltrato entrambe all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), in data 8 dicembre 2003, una segnalazione (cl. 1 p. 1.4.14 e segg. e 1.4.29 e segg.) conformemente all'art. 9 della legge relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD; RS 955.0). Il medesimo giorno l'Ufficio federale di polizia ha dato comunicazione di tale segnalazione al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) conformemente all'art. 23 cpv. 4 LRD (cl. 1 p. 1.4.1 e segg.).

C. Con decisione dell'11 dicembre 2003 il MPC ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP (cl. 1 p. 1.1.1). Il 15 marzo 2004 l'inchiesta è stata estesa, per il medesimo reato, contro D. e E.. Nel contempo il MPC ha ordinato la perquisizione ed il sequestro di diversi conti di pertinenza di A., ossia il conto d'attesa di cassa n. 1 presso la banca I. a Ginevra nonché i conti n. 2, 3, 4 e 5 presso la banca F. a Martigny. Con decisione del 5 febbraio 2004 il MPC ha parimenti ordinato la perquisizione ed il sequestro dei conti n. 6 e 7 presso la banca

G. a Martigny intestati a A.. Quest'ultimo conto, divenuto in seguito conto n. 8, è stato dissequestrato dall'Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI) con decisione del 18 dicembre 2006 (cl. 5 p. 3.7.1034), autorità che ha pure ordinato, in data 24 giugno 2005, l'apertura con successiva perquisizione e sequestro del contenuto della cassetta di sicurezza n. 9 presa in affitto da A. presso la banca F. di Martigny (cl. 6 p. 4.7.1306). Con rogatoria del 7 gennaio 2004 il MPC ha richiesto all'Italia informazioni e documentazione relative al procedimento penale italiano aperto contro A., nonché la possibilità di partecipare agli interrogatori (cl. 12 p. 6.18.1).

D. Il 28 febbraio 2005 il MPC ha richiesto all'UGI l'apertura dell'istruzione preparatoria nei confronti di A., D., E. ed ignoti per il reato di riciclaggio di denaro. L'istruzione è stata aperta il 28 febbraio 2005 e conclusa il 10 marzo 2008. Ritenendo che l'assistenza fornita da B. e C. potesse fondare un serio sospetto di partecipazione all'attività di riciclaggio contestata a A., l'UGI, con decisione del 24 febbraio 2006, ha deciso di estendere l'istruzione preparatoria ai due consulenti bancari (cl. 7 p. 5.12.20 e 5.12.143). Su richiesta dell'UGI, il 26 luglio 2006 le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riprendere il procedimento penale nei confronti di D. e E. (cl. 17 p. 11.18.2096.82 e 120). Con decisione del 31 agosto 2006, l'UGI ha disgiunto il procedimento a carico dei predetti e trasmesso l'incarto al MPC per gli incombenti del caso (cl. 1 p. 1.1.15 e segg.).

E. Nel frattempo, avendo A. ammesso in sostanza i fatti contestatigli dalle autorità penali italiane, il Giudice per le indagini preliminari (GIP) presso il Tribunale ordinario di Aosta, con sentenza di patteggiamento del 4 aprile 2006 (cl. 19 p. 13.18.3188 e segg.), ha inflitto al predetto una pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione sospesi condizionalmente, ordinando inoltre la confisca di EUR 400'000.-, quale prezzo della corruzione, somma da attingere dal conto n. 1 presso la banca J. a Ginevra, già banca I. all'epoca dei reati constatati, e resa disponibile in seguito alla decisione di dissequestro del 28 agosto 2006 emanata dall'UGI (cl. 2 p. 2.7.18.94 e segg.) ma tuttavia non versata da A. alle autorità penali italiane (v. cl. 22 p. 910.5 e 910.39). Tale decisione ha fatto seguito ad un primo dissequestro di EUR 174'480.- ordinato dall'UGI il 30 marzo 2006 concernente il medesimo conto, somma destinata alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta a titolo di risarcimento del danno morale e del danno all'immagine (cl. 2 p. 2.7.18.26 e segg.) ed effettivamente versata alla parte civile (cl. 2 p. 2.7.18.40).

F. Con atto d'accusa inoltrato al Tribunale penale federale (TPF) il 6 novembre 2008, il MPC chiede che A., B. e C. siano riconosciuti colpevoli di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP.

G. Preso atto delle richieste del 20 e 21 novembre 2008 formulate dai difensori di B. risp. di C. tendenti all'adozione del francese quale lingua della procedura, e dopo aver dato a tutte le parti la possibilità di esprimersi al riguardo, il Presidente del collegio, con ordinanza del 4 dicembre 2008, ha respinto tali istanze, confermando che il dibattimento si sarebbe svolto in lingua italiana. Egli ha tuttavia comunicato, da una parte, che l'assistenza gratuita di un interprete durante il dibattimento sarebbe stata assicurata e, dall'altra, che gli interrogatori degli accusati francofoni, ai quali è stata fornita una traduzione in francese dell'atto d'accusa, sarebbero stati condotti in lingua francese, precisando che i difensori francofoni avrebbero potuto rivolgersi alla Corte durante tutto il procedimento in lingua francese. Tale ordinanza ha fatto seguito ad una precedente sentenza del Tribunale penale federale BB.2008.31 del 15 maggio 2008, mediante la quale la I Corte dei reclami penali aveva anch'essa confermato l'italiano quale lingua della procedura.

H. Il dibattimento ha avuto luogo dal 20 al 23 luglio 2009. Tutti gli accusati si sono regolarmente presentati in aula.

I. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni:

I.1 Il MPC chiede:

- che l'accusato A. sia riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP commesso tra il 20 luglio 2002 ed il 18 novembre 2003, e di condannarlo ad una pena detentiva di dodici mesi sospesa, con un periodo di prova di tre anni, pena cumulata ad una multa di fr. 40'000.-;
- che l'accusato B. sia riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP commesso tra il 20 luglio 2002 ed il 10 ottobre 2003, e di condannarlo ad una pena pecuniaria sospesa pari a 300 aliquote giornaliere di fr. 300.- cadauna, con un periodo di prova di due anni, pena cumulata ad una multa di fr. 15'000.-;
- che l'accusato C. sia riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP commesso tra il 20 luglio 2003 ed il 18 novembre 2003, e di condannarlo ad una pena pecuniaria sospesa pari a 300 aliquote giornaliere di fr. 300.- cadauna, con un periodo di prova di due anni, pena cumulata ad una multa di fr. 15'000.-;
- la confisca degli averi attualmente posti sotto sequestro penale in Svizzera su un conto di transito presso la banca J. a concorrenza di: EUR 400'000.- corrispondenti alla somma cui è stato condannato A. con sentenza di patteggiamento italiana cresciuta in giudicato nel 2007; EUR 100'000.- per interessi e spese riconducibili alla summenzionata sentenza; EUR 45'110.36 quale somma ulteriore riconosciuta da A. nell'ambito del procedimento federale come essere provento di corruzione aggiuntivo a quello riconosciuto nell'ambito del procedimento italiano;

EUR 5'850.- quali interessi maturati sul conto di attesa della banca J., per un totale complessivo di EUR 550'960.36;
- che le spese del procedimento ammontanti a fr. 84'115.82 siano messe a carico degli accusati con vincolo di solidarietà, lasciando al TPF l'onere di determinare l'importo esatto a carico di ogni accusato;
- che il TPF emani d'ufficio altre decisioni necessarie.

I.2 A. chiede quanto segue:
- nella misura in cui si debba applicare l'art. 305bis CP a carico di A., la sua condotta può riferirsi soltanto a valori patrimoniali pari a EUR 242'733.-;
- in ogni caso, le condotte di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'atto di accusa sono prescritte e la condotta di cui al punto 1.3 dell'atto d'accusa non è accertata con riguardo alla provenienza da crimine;
- premesso quanto indicato al primo punto, A. – nell'ambito della commisurazione della pena – chiede una duplice attenuante specifica, ossia quella dell'art. 48 lett. e nonché quella dell'art. 48 lett. d CP;
- nel contesto del discorso riconducibile al concorso retrospettivo/pena complementare, si chiede: a) in via principale, la conferma della sanzione italiana a seguito di patteggiamento cresciuto in giudicato; b) in via subordinata, una pena complessiva che non superi i due anni, con beneficio della sospensione condizionale; c) in via ancor più subordinata, una pena pecuniaria sospesa con la condizionale;
- la Corte deciderà in ordine alla multa richiesta dal Procuratore federale, tenendo conto di quanto esposto dalla difesa e dell'attuale situazione personale di A.;
- anche se i valori interessati (primo punto) sono inferiori, per rispetto della sentenza di patteggiamento, si aderisce alla confisca di EUR 400'000.- che vanno destinati all'autorità italiana (Regione autonoma Valle d'Aosta). Qualsiasi richiesta eccedente (v. richiesta del Procuratore federale) viene integralmente respinta;
- le spese seguono a dipendenza concreta del giudizio.

I.3 B. chiede:
- di essere prosciolto dal reato di riciclaggio di denaro e di complicità in tale reato;
- che le spese di giustizia che lo concernono siano messe a carico della Confederazione;
- che gli venga assegnata un'indennità per spese di patrocinio di fr. 125'000.-.

I.4 C. chiede:
- di essere prosciolto;
- che le spese siano messe a carico della Confederazione;
- che un'equa indennità a titolo di ripetibili gli sia accordata a carico della Confederazione, conformemente all'onorario trasmesso per fax dal suo patrocinatore al TPF il 23 luglio 2009, arrotondato a fr. 40'000.-.

J. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica il 27 luglio 2009.

K. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali

1. L'avv. Pitteloud contesta la competenza materiale del TPF per giudicare la presente causa ai sensi dell'art. 337 CP. A suo dire le condizioni poste da tale disposizione non sarebbero adempiute. Egli ritiene innanzitutto che gli atti di riciclaggio contestati agli accusati siano stati commessi prevalentemente in Svizzera e non all'estero, dovendo l'autorità giudicante, nell'applicazione della disposizione summenzionata, prendere in considerazione unicamente il reato di riciclaggio e non il reato a monte. In secondo luogo, tali atti sarebbero stati commessi in maniera preponderante a Martigny. Egli afferma che ai principi di efficacia e di celerità consacrati dalla giurisprudenza (DTF 130 IV 68) e dalla CEDU vi è da contrappore un altro principio, anch'esso garantito dalla CEDU e altrettanto importante, se non prevalente, ovvero quello della legalità. A livello cantonale il suo assistito avrebbe goduto di più diritti che a livello federale, dove egli sarebbe privato, vista l'assenza di una corte d'appello, di un grado di giudizio. Infine, a favore della competenza cantonale andrebbe considerata la prossimità geografica degli accusati nonché la possibilità di avere un dibattimento in lingua francese, lingua della maggioranza degli accusati. Gli avv. Mazou, Moreillon e Postizzi aderiscono all'eccezione d'incompetenza sollevata dall'avv. Pitteloud. Il Ministero pubblico della Confederazione, per contro, ritiene data la competenza del TPF. A sostegno dell'adempimento delle condizioni dell'art. 337 CP egli menziona l'esistenza di atti compiuti tra l'Italia e la Svizzera come ad esempio il trasporto di denaro. A ciò andrebbero aggiunte le varie aperture e chiusure di conti succedutesi in più Cantoni. L'eccezione sollevata avrebbe carattere chiaramente dilatorio, in quanto sollevata dopo un periodo d'inchiesta durato anni; essa è quindi tardiva.

1.1 Secondo l'art. 26 lett. a LTPF e 337 cpv. 1 lett. a CP, la Corte penale è competente per statuire sull'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis CP, se gli atti punibili sono stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a), oppure in più Cantoni e non abbiano riferimento prevalente in uno di essi (lett. b). In materia di riciclaggio di denaro, non sono i crimini pregressi, ma gli atti di riciclaggio medesimi

che devono essere stati commessi prevalentemente all'estero (sentenza del Tribunale federale 8G.5/2004 del 23 marzo 2004, consid. 2.4 non pubblicato in DTF 130 IV 68 ma tradotto in SJ 2004 I pag. 381 e seg.; TPF 2007 165 consid. 1.1).

1.2 Nella fattispecie, le operazioni bancarie incriminate sarebbero state effettuate tra Italia, più Cantoni svizzeri (Vallese e Ginevra) ed il Lussemburgo. La componente estera risp. intercantonale degli atti in questione raggiunge una massa critica tale da giustificare l'attivazione delle autorità federali di perseguimento penale (v. DTF 130 IV 68 consid. 2.2). La questione di sapere se gli atti sono stati prevalentemente commessi all'estero alla luce della DTF 133 IV 235 consid. 7.1 va difatti esaminata in base a criteri qualitativi e non quantitativi. Pertanto, a fronte della piena conformità della fattispecie alle suddette norme di competenza, la richiesta ponderazione fra efficacia e celerità del procedimento penale da un lato e ampiezza delle garanzie ricorsuali dall'altro non necessita di ulteriore approfondimento.

2. La Corte ha preliminarmente esaminato d'ufficio anche la questione della prescrizione dei capi di accusa 1.1, 1.2, 2.1 e 3.1. A questo proposito tutte le parti concordano sul fatto che sia intervenuta prescrizione dell'azione penale.

Nella fattispecie, gli atti rimproverati agli accusati non si possono ritenere commessi per mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c CP (sui requisiti per l'applicazione di questa variante qualificata v. infra consid. 4.2), ipotesi questa giustamente esclusa dalla stessa autorità requirente. Solo il riciclaggio semplice, punito con una pena detentiva massima di 3 anni, può quindi entrare in considerazione. Tuttavia, in virtù dell'art. 97 cpv. 1 lett. c CP (rispettivamente art. 70 cpv. 1 lett. c vCP in vigore dal 1° ottobre 2002, RU 2002 pag. 2993 e 2996), applicabile anche per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in quanto concretamente costituisce diritto più favorevole all'accusato (v. art. 389 cpv. 1 CP), l'azione penale per questo tipo di reato si prescrive in sette anni. Per gli atti di riciclaggio che gli accusati avrebbero commesso tra il 24 ottobre 2001 e il 28 dicembre 2001, l'azione penale è dunque prescritta. Di fatti la prescrizione decorre nei termini previsti all'art. 98 lett. a CP e non dal giorno in cui è stata compiuta l'ultima operazione di riciclaggio. Ogni atto di riciclaggio va considerato singolarmente, nella misura in cui la singola operazione di riciclaggio atta di per sé a interrompere la "traccia documentaria" costituisce un reato autonomo, in sé conchiuso nei suoi elementi oggettivi e soggettivi (cfr. infra consid. 4.1 e 4.3). Le varie operazioni sono frutto di distinte decisioni e anche se fra talune vi è vicinanza temporale ed una certa comunanza di disegno ciò non è sufficiente secondo la giurisprudenza più recente per applicare l'art. 98 lett. b CP (sentenze del Tribunale federale 6P.11/2005 del 12 novembre 2005, consid. 9.3.2 e 6S.397/2005 del 13 novem-

bre 2005, consid. 2.3.2), tanto più che tra l'ultimo atto prescritto, quello commesso il 28 dicembre 2001 e la nuova serie di operazioni non prescritte, vi è un considerevole intervallo temporale, segnatamente di quasi un anno. Non sussiste altresì un reato permanente (sulla nozione v. DTF 135 IV 6 consid. 3.2 e rinvii), come ad esempio nel caso della trascuranza degli obblighi di mantenimento ai sensi dell'art. 217 CP (DTF 132 IV 49 consid. 3.1) o della carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 305ter CP nell'ambito di una duratura relazione d'affari (DTF 134 IV 307 consid. 2.4), né la fattispecie è qualificata in termini di unità giuridica dell'azione come per esempio nel caso, qui escluso, di riciclaggio per mestiere (v. JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal. Partie générale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, n. 1450 pag. 464). Ne consegue che per quanto riguarda A. ai capi d'accusa da 1.1 a 1.2 non può essere dato seguito per intervenuta prescrizione per cui l'accusato risulta prosciolto da queste accuse; stesso discorso per B. in relazione alle accuse di cui al punto 2.1 e per C. in relazione alle accuse di cui al punto 3.1.

Non sono invece prescritti i fatti di riciclaggio di cui alle restanti cifre dell'atto di accusa in quanto avvenuti tra il 18 ottobre 2002 ed il 12 novembre 2003. Tutti i capi di accusa in questione vanno quindi materialmente esaminati da questo Tribunale.

3. L'avv. Moreillon ha domandato alla Corte di dichiararsi vincolata dalla sentenza di patteggiamento italiana, mediante la quale l'autorità italiana ha fissato a EUR 400'000.- l'importo corruttivo, questo in virtù dell'art. 54 della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS) tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (n. CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale L 239/19-62 del 22 settembre 2000), opinione condivisa dagli avv. Pitteloud e Postizzi. Per quest'ultimo, in caso di modifica di quanto appurato dal giudice italiano a proposito del reato di corruzione, vi sarebbe il rischio di violare il principio "ne bis in idem". Per il Ministero pubblico della Confederazione la questione delle somme emersa nell'ambito del patteggiamento sarebbe frutto di un accordo in equità. La quantificazione del danno sarebbe dunque ancora da definire in maniera certa. Nell'ambito del procedimento svizzero l'importo corruttivo da confiscare ammonterebbe a EUR 445'110.36.

Questa Corte ha ritenuto che così posta la problematica non meriti un esame incidentale nella misura in cui l'eccezione della cosa giudicata giusta l'art. 154 cpv. 2 PP può riguardare solo le *medesime condotte* penalmente rilevanti. Mentre nel caso concreto le azioni del reato a monte vanno chiaramente distinte da

quelle dell'eventuale susseguente riciclaggio. I fatti di riciclaggio qui in esame sono differenti dai fatti corruttivi oggetto della condanna italiana, per cui alla luce delle dichiarazioni emesse dal Consiglio federale in relazione agli art. 55 e 57 CAS, il principio *ne bis in idem* non fa da ostacolo ad un perseguimento penale in Svizzera di fatti commessi interamente o parzialmente nel nostro Paese (RS 0.360.268.1 pag. 32; Messaggio del 1. ottobre 2004, FF 2004 pag. 5463 e seg.). Le ulteriori questioni poste in relazione all'interpretazione dell'art. 54 CAS sono quindi a questo stadio della procedura premature, ma vanno trattate nelle considerazioni di merito (v. infra consid. 6).

Sui reati contestati agli accusati

4. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma semplice che in forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP).

4.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, pag. 75 n. 41; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Schmid (editore), Einziehung Organi-

siertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 ad art. 305bis CP). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa). Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina il reato di cui all'art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 19 ad art. 305bis CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6a ediz., Berna 2008, § 55 n. 43; MARTIN SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemmann, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997, pag. 432-435; d'altra opinione invece una ragguardevole corrente dottrinale, segnatamente ACKERMANN, op. cit., n. 117 ad art. 305bis CP; GUNTHER ARZT, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in recht 13 (1995), pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305bis CP; CHRISTOPH GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 517; MARK PIETH, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 2 e seg. ad art. 305bis CP; HANS SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un riassunto della discussione v. anche DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché ANDREAS DONATSCH/ WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 3a ediz., Zurigo 2004, pag. 396 e JÜRG-BEAT ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.). La questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa).

4.2 L'art. 305bis n. 2 lett. c CP ha lo stesso tenore dell'art. 19 n. 2 lett. a LStup. e deve essere interpretato nella medesima maniera (DTF 122 IV 216). L'autore agisce per mestiere quando, a causa del tempo e dei mezzi consacrati alla sua attività delittuosa, come pure della frequenza degli atti durante un determinato periodo e dei redditi sperati o conseguiti, risulti che egli esercita la propria attività delittuosa alla stessa stregua di una professione. È necessario che l'autore aspiri ad ottenere dei redditi relativamente regolari, i quali devono costituire un apporto notevole al finanziamento del suo stile di vita, e che si sia, in una certa maniera, installato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). Una cifra d'affari è da ritenersi grossa se ammonta ad almeno fr. 100'000.- e il guadagno è considerevole se raggiunge almeno fr. 10'000.- (DTF 129 IV 253 consid. 2.2).

4.3 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L'intenzione non deve riferirsi solo all'atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l'operazione in questione è idonea a

rompere la traccia documentaria, ma anche all'origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione "sa o deve presumere" si veda già PAOLO BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all'art. 160 CP e all'art. 19 n. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 3.2.4; STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo 2008, n. 21 ad art. 305bis CP; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305bis CP; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 402; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 46 ad art. 305bis CP; ACKERMANN, op. cit., n. 398 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 55 n. 32). Analogamente all'ambito della ricettazione, "deve presumere" l'origine criminale, ed è quindi in malafede, chi è consapevole degli elementi di sospetto esistenti e in questo senso ritiene possibile il nesso con un grave reato a monte, ma ciò nonostante decide di agire, accettando così il rischio di riciclare valori di origine criminale; chi invece, seppur per imprevidenza colpevole, non si accorge degli elementi di sospetto esistenti, agisce per negligenza e non si rende quindi colpevole del reato di cui all'art. 305bis CP (v. già mutatis mutandis DTF 69 IV 67 consid. 3, nonché ERNST HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berlino 1937, pag. 326 e EMIL ZÜRCHER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Erläuterungen zum Vorentwurf vom April 1908, Berna 1914, pag. 150). Neppure colpevole risulta essere colui che, sempre per imprevidenza colpevole, agisce ritenendo che il risultato che considera come possibile non si realizzerà (negligenza cosciente; v. DTF 130 IV 58 consid. 8.2). La formulazione "deve presumere" dell'art. 305bis n. 1 CP non va in ogni caso interpretata come alleggerimento del principio "in dubio pro reo": in questo senso se sussistono insopprimibili dubbi sul fatto che l'accusato sapesse o dovesse presumere che i valori provenivano da un reato di questo tipo, si impone il suo proscioglimento (v. sentenza A 93/050 del 29 giugno 1993 del Tribunale superiore del Canton Basilea Campagna, consid. 5b, citato in Plädoyer 5/1993 pag. 60 e seg.).

4.3.1 La delimitazione tra dolo eventuale e negligenza cosciente può spesso rivelarsi delicata (in generale sul piano teorico si veda JOCHEN BUNG, Wissen und Wollen im Strafrecht, Francoforte 2009, passim ed in part. pag. 265 e segg. e SALVATORE PROSDOCIMI, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali, Milano 1993, pag. 19 e segg., 75 e segg.). Le due forme di fattispecie

soggettiva presuppongono che l'autore conosca la possibilità o il rischio che l'evento si realizzi. In assenza di una confessione, il giudice può, di regola, dedurre la volontà interna dell'autore fondandosi unicamente su indizi esteriori e su regole d'esperienza. Secondo la giurisprudenza, si può dedurre l'esistenza della volontà partendo dalla sfera della conoscenza, se per il reo la realizzazione del rischio appariva talmente probabile da concludere che la disponibilità ad accettarlo come conseguenza del proprio agire non possa interpretarsi se non come accettazione dell'evento (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.4 e rinvii). Tra le circostanze esteriori dalle quali è possibile dedurre che l'autore ha accettato il risultato il Tribunale federale ritiene in particolare l'importanza del rischio conosciuto dall'autore e la gravità della violazione del dovere di diligenza. Si dovrà concludere più facilmente che l'autore ha accettato il risultato allorquando la realizzazione del rischio appare più probabile e la violazione del dovere di diligenza è più grave (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 130 IV 58 consid. 8.4 e rispettivi rinvii). È pure possibile tener conto dei moventi e della maniera di procedere dell'autore. Tuttavia, la conclusione che l'autore abbia accettato il risultato non può in ogni caso essere dedotta dal solo fatto che abbia agito sebbene avesse conoscenza del rischio di realizzazione del risultato, in quanto tale circostanza costituisce un elemento comune con la negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Più concretamente, in materia di riciclaggio, la conoscenza del rischio che il proprio atto sia suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali può essere di principio dedotta, quindi data, allorquando l'autore ritiene possibile l'origine criminale dei valori in questione e ciò nonostante per indifferenza si accomoda con questa eventualità (sentenza del Tribunale federale 6B_835/2008 del 20 aprile 2009, consid. 3.1 con rinvii). È fatto salvo il caso in cui al momento di agire, o immediatamente dopo, un intermediario finanziario ad esempio, ha preso delle misure atte ad evitare la realizzazione del rischio (ACKERMANN, op. cit., n. 421 ad art. 305bis CP).

4.3.2 Sebbene l'art. 305bis CP non esprima in maniera esplicita le prescrizioni che il funzionario di banca deve osservare per quanto attiene al retroscena economico di operazioni effettuate da un cliente, rilevanti in questo ambito sono ugualmente le disposizioni molto chiare contenute nella Convenzione di diligenza delle banche (in seguito: CDB) elaborata dall'Associazione svizzera dei banchieri (ASB). Tali disposizioni, che trattano della conoscenza della clientela ("know your customer", KYC), hanno un senso unicamente se i conti e le transazioni fanno l'oggetto di una sorveglianza continua (sulle informazioni da ottenere v. BEAT STÖCKLI, Die Organisation von Banken aus privat, aufsichts-, straf- und standesrechtlicher Perspektive, tesi sangallese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 153, nonché MONICA ROTH, Die Standesregeln der Schweizer Banken und ihre Relevanz für eine Haftung aus Vertrag und aus Delikt, tesi basilese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 120 e segg.). Il principio "know your customer" oltre a costituire

un'esigenza professionale per una seria ed efficiente gestione della clientela bancaria, risponde all'imperativo della lotta contro il riciclaggio di denaro.

4.3.3 La legge relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie (art. 1). La vigilanza richiesta agli intermediari finanziari – in primo luogo alle banche (art. 2 cpv. 2 lett. a LRD) – si esprime attraverso l'obbligo di verificare l'identità della controparte (art. 3 e 5 LRD) e di identificare l'avente diritto economico (art. 4 e 5 LRD), nell'obbligo di chiarimento (art. 6 LRD), nell'obbligo di allestire e conservare documenti (art. 7 LRD) e attraverso provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD). Secondo l'art. 6 cpv. 1 LRD l'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio rappresentato dalla controparte. Secondo il cpv. 2 della medesima disposizione, l'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se: la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta (lett. a); vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale giusta l'art. 260ter n. 1 CP o servano al finanziamento del terrorismo giusta l'art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP (lett. b).

4.3.4 Di rilievo in questo ambito risulta essere ugualmente l'Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli investimenti collettivi entrata in vigore il 1° luglio 2003 (Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 1, già Ordinanza della Commissione federale delle banche del 18 dicembre 2002 sul riciclaggio di denaro; RS 955.022). L'art. 17 di tale ordinanza prevede che l'intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarificazioni complementari riguardanti le relazioni d'affari o le transazioni che presentano rischi superiori. Secondo le circostanze occorre chiarire, tra l'altro: qual è l'origine dei valori patrimoniali consegnati (lett. b); se i versamenti importanti in entrata sono plausibili (lett. d); qual è l'origine del patrimonio della controparte e dell'avente economicamente diritto (lett. e); qual è l'attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall'avente economicamente diritto (lett. f). L'intermediario finanziario verifica la plausibilità dei risultati delle chiarificazioni e li documenta (art. 18 cvp. 3 ORD-FINMA 1). Le richieste d'informazioni fatte dalla banca e i chiarimenti forniti dal cliente devono essere attestati mediante note figuranti nell'incarto, note che devono permettere di valutare la procedura seguita

dall'istituto bancario (v. CARLO LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 1040). Il cliente può ugualmente essere esortato a fornire dei giustificativi, ad esempio dei contratti o altri documenti (v. sentenza del Tribunale federale 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, consid. 8.3.3; LOMBARDINI, op. cit., pag. 1040 e seg.; WERNER DE CAPITANI, in Schmid (editore), Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. II, Zurigo 2002, n. 208 e segg. ad art. 6 LRD nonché n. 101 ad art. 7 LRD).

4.3.5 Per una lotta efficace al riciclaggio, alla legislazione e alla CDB summenzionate vanno inoltre aggiunte tutte le direttive ed istruzioni emanate dagli istituti bancari stessi destinate a permettere di meglio rispettare la legislazione vigente e a concretizzare in maniera puntuale gli obblighi dei consulenti bancari (nel caso concreto, per quanto concerne la banca F., v. cl. 4 p. 3.7.659-192 e segg.; per la banca G., v. cl. 5 p. 3.7.953 e segg.).

4.3.6 Quanto precede permette sicuramente di evidenziare una continua e sistematica evoluzione nell'ambito della lotta al riciclaggio. Da una parte, il legislatore, sempre più conscio del ruolo assunto dal riciclaggio nelle strategie criminali internazionali, ha percepito la necessità di disciplinare la materia in maniera vieppiù efficace e severa. Dall'altra gli intermediari finanziari, rispondendo a questi sviluppi giuspolitici, oltre ad adottare riforme interne di tipo organizzativo (v. MICHAEL REINLE, Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz, tesi sangallese, Zurigo/San Gallo 2007, pag. 2 e seg.) hanno intensificato sempre più i loro sforzi tesi a formare ed informare i loro dipendenti sulla normativa vigente con l'ausilio di corsi di formazione e direttive specifici, in modo tale da rendere la lotta al riciclaggio uno degli imperativi etico-giuridici del settore.

5. Per quanto riguarda l'antefatto criminoso a tutti gli atti di riciclaggio imputati agli accusati si tratta del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio giusta l'art. 319 CP italiano. Con sentenza di patteggiamento n. 80/06 del Giudice per le indagini preliminari (GIP) presso il Tribunale ordinario di Aosta, pronunciata il 4 aprile 2006 (cl. 11 p. 5.16.206-223) e cresciuta in giudicato il 22 febbraio 2007 (cl. 19 p. 13.18.3185), A. è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 319 CP italiano e condannato ad una pena condizionalmente sospesa di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione. In sostanza secondo tale sentenza A., a partire dal 1998 e fino al novembre 2003, ha conferito appalti a ditte private contro retribuzione corruttiva nell'ambito della sua attività di funzionario presso l'Assessorato del Territorio Ambiente e Opere pubbliche della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Dato il periodo in cui parte di tali condotte corruttive si sono realizzate la Corte si è subito chinata sulla questione controversa della punibilità del riciclaggio di valori provenienti da corruzione di funzionari esteri prima dell'entrata

in vigore dell'art. 322^{septies} CP, ovvero il primo maggio 2000. A questo proposito la Corte ha deciso, non foss'altro per l'incertezza giuridica regnante in proposito prima di tale data e quindi in ossequio al principio *nulla poena sine lege certa*, di seguire la teoria di PIETH (op. cit., n. 52 ad art. 305bis CP), TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN (op. cit., n. 28 ad art. 305bis CP) e NIKLAUS SCHMID (Anwendugsfragen der Straftatbestände gegen die Geldwäscherei, vor allem StGB Art. 305bis, in Geldwäscherei und Sorgfaltspflicht, FSA vol. 8 [1991] p. 113) nonché della Camera dei ricorsi penali ticinese in re Tangentopoli-Mani pulite (v. sentenza del 3 settembre 1992, in Rep. 1992 p. 334 e segg.). Applicando il criterio della doppia punibilità *concreta* (v. Rep. 1992 p. 367), ciò significa che non entrano in linea di conto tutti gli atti di riciclaggio concernenti valori provenienti da condotte corruttive precedenti l'entrata in vigore della fattispecie in questione. Tale teoria si differenzia da quella sostenuta da un'altra parte della dottrina (CASSANI, op. cit., n. 16 ad art. 305bis CP; ACKERMANN, op. cit., n. 181 ad art. 305bis CP; PAOLO BERNASCONI, Die Bestechung von ausländischen Beamten nach schweizerischem Straf- und Rechtshilferecht zwischen EG-Recht und neuen Antikorruptions-Staatsverträgen, in RPS 109 (1992) p. 406 e segg.; URS ZULAUF, Gläubigerschutz und Vertrauensschutz – zur Sorgfaltspflicht der Bank im öffentlichen Recht, in RDS 1994 p. 510 nota 244), secondo la quale la doppia punibilità deve essere analizzata analogamente a quanto avviene nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. In questo senso, in caso di corruzione passiva commessa all'estero da un funzionario straniero, il giudice svizzero, applicando un concetto di doppia punibilità *astratto* o attenuato (cfr. Rep. 1992 p. 355), deve verificare che nel diritto penale elvetico esista una norma che sanzioni la corruzione passiva di un funzionario svizzero. Questa soluzione, che avrebbe permesso di accertare la doppia punibilità anche per reati corruttivi antecedenti il 1° maggio 2000 in virtù dell'art. 315 vCP, non può essere adottata nella fattispecie. Come esposto dalla Camera dei ricorsi penali ticinese nella sua sentenza (v. Rep. 1992 p. 367), la ragione è da ricondurre alla diversa funzione che il principio della doppia punibilità espleta in ambito di assistenza giudiziaria internazionale rispetto alla sua applicazione in una procedura penale interna. L'attenuazione di questa esigenza legale deriva infatti da un impegno internazionale, in virtù del quale gli Stati contraenti hanno convenuto la non opponibilità di determinati requisiti nell'ambito di una procedura amministrativa, volta a concedere l'assistenza nel perseguimento all'estero di un reato commesso parimenti all'estero (v. GAETANO DE AMICIS, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Milano 2007, pag. 54 e segg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.221 del 9 luglio 2009, consid. 1.3). Il problema si pone in tutt'altri termini nel contesto di un procedimento penale svizzero per riciclaggio: tale reato presuppone necessariamente un'attività che deve concretamente costituire reato anche secondo la legge svizzera: sarebbe infatti assurdo se solo il riciclatore fosse punibile, ma non lo fosse l'autore del reato a monte, quand'anche commesso in Svizzera. Su

quest'ultimo dovrebbero infatti incombere responsabilità ancor più pesanti. La corruzione di funzionari stranieri non ha costituito reato per il diritto svizzero sino al 1° maggio 2000; il suo provento può di conseguenza essere oggetto di riciclaggio solo a partire da tale data. Questa interpretazione è sorretta anche dal tenore letterale dell'art. 305bis n. 3 CP che, pur estendendo il campo d'applicazione del riciclaggio a reati antecedenti commessi all'estero, prevede che questi debbano essere punibili *anche* secondo il diritto straniero, ciò che presuppone implicitamente ed *in primis* punibilità secondo quello svizzero. È pertanto a ragione che parte della dottrina ritiene applicabile il criterio della doppia punibilità concreta al reato di riciclaggio. Con l'unica riserva che tale esigenza non si estende alla competenza giurisdizionale svizzera sul reato antecedente: lo scopo della cifra 3 dell'art. 305bis CP è appunto quello di rendere punibile il riciclaggio anche del provento di un reato commesso all'estero, eventualmente da stranieri e contro stranieri: senza ulteriori specificazioni ciò non sarebbe possibile in quanto bene giuridico protetto del Titolo diciassettesimo del Codice penale, in cui è inserito l'art. 305bis, è l'amministrazione della giustizia *svizzera* (Messaggio del Consiglio federale del 12 giugno 1989 in FF 1989 pag. 862). La cifra 3 di detto articolo non è stata tuttavia introdotta per proteggere l'amministrazione pubblica di uno Stato estero, né per allargare il campo della protezione della giustizia a reati che in Svizzera non sono tali.

6. Per quanto concerne l'origine dei soldi depositati in Svizzera A. ha fornito versioni contrastanti. Dapprima, in un interrogatorio del 25 novembre 2003 dinnanzi all'autorità di perseguimento penale italiana (cl. 17 p. 11.18.2168 e seg.), ha sostenuto: "È vero che ho un milione di Euro in Svizzera. Questo denaro proviene dalle somme che negli anni mi sono state pagate dagli imprenditori nel corso degli anni. Ovviamente la somma iniziale è aumentata in relazione agli interessi maturati". E ha quindi precisato: "I soldi dell'eredità non hanno niente a che vedere con il denaro esistente in Svizzera, che ribadisco, proviene dalle somme che mi sono state pagate dagli imprenditori nel corso degli anni". Questa versione è stata poi cambiata in un interrogatorio del 10 febbraio 2006 dinnanzi all'UGI, occasione in cui A. ha dichiarato: "Non riconosco di aver movimentato o trasferito denaro in Svizzera provento di corruzione prima dell'ottobre 2000". A sostegno di questa nuova tesi ha citato il fatto che "per i lavori antecedenti all'ottobre 2000" non aveva "l'autorizzazione per assegnare autonomamente appalti alle imprese" (cl. 10 p. 5.13.545). In occasione dell'interrogatorio del 30 ottobre 2006, di fronte alla stessa autorità, A. ha però relativizzato questa spiegazione, ammettendo di aver avuto "la possibilità anche prima del 1998 di attribuire dei lavori di somma urgenza" (cl. 10 p. 5.13.570). Il suo stesso superiore dall'agosto 1998 al novembre 2003, K., in un interrogatorio del 18 agosto 2006, ha del resto affermato che A. disponeva già del potere di attribuire dei lavori per somma urgenza anche pri-

ma del 1998 (cl. 8 p. 5.12.375). Infine per quanto riguarda gli undici versamenti in contanti pari a EUR 457'142.- effettuati nell'arco di sei mesi a partire dal marzo 2001 presso la banca F. di Martigny, A. ha affermato che tra questi soldi vi sono anche parte dei proventi illeciti da lui conseguiti in Italia per l'assegnazione di lavori di somma urgenza nel quale è intervenuto (cl. 10 p. 5.13.452). Se dunque è incontestato che una parte del denaro versato in Svizzera da A. sia di origine criminale, a fronte delle dichiarazioni fluttuanti e spesso inconsistenti dell'accusato (v. ancora al dibattimento cl. 22 p. 910.22 e 159), risulta piuttosto complesso determinare esattamente quanto del denaro versato sia effettivamente di origine criminale e quanto invece abbia un'altra origine.

6.1 In assenza di una sentenza estera sul reato a monte questa Corte sarebbe libera di accertare le prove esistenti, atteso che il legislatore svizzero non ha in alcun modo voluto far dipendere l'applicazione dell'art. 305bis CP dal perseguimento e dal giudizio del crimine perpetrato all'estero (PIERLUIGI PASI/ROSA CAPPA, Riciclaggio di denaro in Svizzera e patteggiamento in Italia sul reato presupposto, in RtiD II-2008 pag. 393 con rinvio alla DTF 120 IV 323). Diversa invece è la situazione laddove, come nel caso concreto, sussiste una sentenza estera cresciuta in giudicato. In questo caso si pone infatti una questione di coerenza sistemica a livello di diritto penale internazionale, di per sé in nuce già presente nei classici della materia (v. JOSEF KOHLER, Internationales Strafrecht, Stoccarda 1917, pag. 69, cdt. *Erledigungsprinzip*), ma resa ancora più urgente dall'adesione della Svizzera allo Spazio Schengen (più ampiamente sulla questione del mutuo riconoscimento delle sentenze al livello di diritto penale europeo v. PELOPIDAS ANDREOU, Gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen in Strafschen in der Europäischen Union, Baden-Baden 2009 e MARKUS JUPPE, Die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen in Europa, Francoforte s.M. 2007). Sul fatto che le pertinenti norme del CAS, entrate in vigore per la Svizzera il 12 dicembre 2008, siano già applicabili nella fattispecie a livello di diritto intertemporale, non vi è dubbio (v. ad esempio sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.306 del 24 marzo 2009, consid. 1.3; sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in re Van Esbroeck c. Belgio del 9 marzo 2006, causa C-436/04, Racc. pag. I-2333). Di rilievo è in particolare l'art. 54 CAS, ampiamente citato dalle parti nel corso del dibattimento. In base a questa disposizione una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il principio *ne bis in idem*, sancito dall'art. 54 CAS, implica necessariamente che esista una fiducia reciproca fra gli Stati dello Spazio Schengen per quanto riguarda i rispettivi sistemi giu-

diziari e che ognuno di essi accetti l'applicazione del diritto penale in vigore negli altri Stati aderenti (v. sentenza Gözütok e Brügge del 19 settembre 2002, conclusioni dell'avvocato generale M. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, causa C-187/01 e C-385/01, Racc. pag. I-1345; sull'importanza di questa sentenza v. SUSANNE FEE JAGLA, Auf dem Weg zu einem zwischenstaatlichen ne bis in idem im Rahmen der Europäischen Union, Francoforte s.M. 2007, pag. 129 e segg.). Oltre alla dimensione soggettiva di diritto fondamentale, l'art. 54 CAS esplica dunque anche una funzione oggettiva di mutuo riconoscimento delle sentenze volto ad un più efficiente e coordinato perseguimento penale transnazionale (KAI AMBOS, Internationales Strafrecht, 2a ediz., Monaco 2008, pag. 483 e seg.). In tal senso, questa Corte non ha ragioni per scostarsi dalle risultanze della sentenza italiana di patteggiamento, la quale va, considerata la citata giurisprudenza europea, equiparata ad una normale sentenza di condanna (v. HELMUT SATZGER, Internationales und Europäisches Strafrecht, 3a ediz., Baden-Baden 2009, pag. 180 e seg.; GAETANO DE AMICIS, Il principio del "ne bis in idem" europeo nell'interpretazione della Corte di giustizia, in Cassazione penale 2009, vol. 7/8, pag. 3178 e seg.; LAURENT MOREILLON, Coopération judiciaire pénale dans l'Espace Schengen, in Aspects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne, a cura di L. Moreillon, Basilea 2008, pag. 514). Diverso sarebbe il discorso se i fatti di riciclaggio qui in esame riguardassero *anche* atti corruttivi che non sono *mai* stati oggetto di indagine da parte delle autorità di perseguimento penale straniere, per cui nella sostanza ci troveremmo in una situazione di autonomia nell'accertamento dei fatti come nell'ipotesi di cui nella DTF 120 IV 323. Dato però che, come ammesso dalla stessa autorità di polizia svizzera incaricata dell'indagine (v. cl. 22 p. 910.157-159), l'eventualità che *tutto il denaro da lui depositato in Svizzera* fosse di origine criminale era stata presa in considerazione dall'autorità di perseguimento penale italiana, ma poi esclusa nella sentenza di patteggiamento in cui l'intero procedimento è sfociato, non si può far altro che concludere che l'autorità penale italiana abbia definitivamente scagionato A. da ulteriori imputazioni riconducibili allo stesso contesto fattuale. Rovesciare questa conclusione, per di più da parte di un'autorità penale geograficamente più lontana dai fatti oggetto dell'inchiesta sul reato a monte, non è possibile, se non in presenza di errori o irregolarità manifesti da parte dell'autorità estera; situazioni anomale che nel caso in esame non sono in alcun modo ravvisabili, né sono state in alcun modo allegate dalle parti, anche se ovviamente si comprende che le discordanti versioni dei fatti fornite dall'accusato abbiano suscitato legittimi sospetti nell'autorità inquirente svizzera (v. cl. 1 p. 5.14; cl. 22 p. 910.158). D'altro canto non va dimenticato che proprio in ambiti come quello del riciclaggio e della corruzione, la tendenza internazionale alla quale il legislatore svizzero aderisce ampiamente (v. in part. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz, Berna 2009, pag. 99 e segg., 118 e segg., nonché Messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 21 set-

tembre 2007, FF 2007 pag. 6665 e segg.) è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il quale presuppone, anche al di là del precipuo campo dell'assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione con Stati come l'Italia che vantano una consolidata tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo consacrata in un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell'assistenza ma anche al giudice penale del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accertamenti effettuati all'estero e frutto di sentenze passate in giudicato.

6.2 Orbene, dalla sentenza italiana di patteggiamento risultano i seguenti versamenti legati al reato di corruzione, di per sé non contestati dall'accusato (v. cl. 22 p. 910.7 e 20) e che alla luce delle considerazioni di cui al consid. 5 possono avere rilevanza per il presente procedimento: 20 milioni di lire versati da L. il 28 marzo 2001 (cl. 19 p. 13.18.3193-3194); 130 milioni di lire sempre versati da quest'ultimo il 13 luglio 2001 (cl. 19 p. 13.18.3193-3194); 257 milioni di lire versati da M. in una data imprecisata nel 2001 (cl. 19 p. 13.18.3198-3200); 200 milioni di lire versati da N. in una data imprecisata nel 2001 (cl. 19 pag. 13.18.3200-3202); 38'000.- EUR sempre da N. in una data imprecisata nello stesso periodo (cl. 19 p. 13.18.3202). Per un cambio EUR 1 = lire 1'936.27 ne risulta quindi un prezzo totale della corruzione accertato con sentenza cresciuta in giudicato e potenzialmente rilevante per il nostro giudizio di EUR 351'489.35; rispettivamente, per un cambio di fr. 1.52 per un EUR, di fr. 534'263.80. Considerato che gli importi corruttivi in questione sono stati tutti ricevuti nel 2001 sicuramente non oltre la fine di tale anno e che nello stesso anno A. ha portato in Svizzera un ammontare complessivo di EUR 638'746.19 entro il 28 dicembre 2001 (cl. 20 p. 14.24.1.46, 51, 54, 58), bisogna concludere, considerato il modus operandi dell'accusato, che tale somma comprende anche l'importo corruttivo accertato di EUR 351'489.35. Da questo derivano due conseguenze: che ciò che è stato portato in Svizzera dopo questa data non si può ritenere contaminato, mentre ciò che è stato portato in Svizzera prima di tale data è in linea di principio contaminato, con un'approssimazione favorevole all'accusato, per una quota del 50%.

7. Prima di analizzare i singoli capi d'accusa occorre premettere che determinate operazioni, di per sé elencate separatamente dall'autorità requirente, vanno in realtà raggruppate, nella misura in cui prese per sé non rappresentano ancora un atto vanificatorio ai sensi della giurisprudenza, ma piuttosto il presupposto o il completamento del fatto tipico descritto in un altro capo d'accusa. Questa Corte ritiene che l'azione descritta al punto 1.4 dell'atto d'accusa non rappresenti ancora un'operazione di occultamento, nel senso che il prelievo dal proprio conto non interrompe ancora la traccia visto che il prelievo è documentato, ma è il presup-

posto dell'occultamento di cui al punto 1.5 dell'atto d'accusa ovvero il deposito della somma prelevata. I due punti vanno dunque trattati assieme. Ciò vale anche per i capi d'accusa 1.9 e 1.10, 2.2 e 2.3, nonché 3.5 e 3.6 (v. anche infra consid. 8.6.2). Nel capo d'accusa 2.3 sono inoltre comprese le condotte di B. di cui ai capi di accusa 2.5 e 2.6 nella misura in cui sono condotte che costituiscono un'unità vanificatoria della traccia per rapporto al deposito tout court della somma di EUR 1'039'440.- nella cassetta di sicurezza accessibile al solo D. presso la banca G. di Martigny.

Per migliore comprensione la trattazione delle singole operazioni seguirà in linea di principio criteri cronologici, accorpando inoltre le operazioni che sarebbero state commesse in complicità o correità fra gli accusati. In questo senso ci si scosterà parzialmente dall'esposizione contenuta nell'atto di accusa.

8.

8.1 A. è accusato, secondo il capo di accusa 1.3, di avere il 18 ottobre 2002 intenzionalmente compiuto un atto di riciclaggio in complicità con E. di valori patrimoniali provento del reato di corruzione descritto al considerando 5, e meglio per aver versato in contanti l'importo di EUR 41'000.- sul conto n. 10, intestato al citato E. presso la banca F. di Martigny, conto utilizzato solo per movimentare tale somma verso un conto acceso presso una banca lussemburghese a nome di una società inglese, affinché lo stesso A. non apparisse a proprio nome. Per quanto riguarda la posizione di E., le autorità inquirenti svizzere hanno, come già spiegato in narrativa (v. supra Fatti lett. D), delegato il procedimento all'Italia.

L'operazione contestata a A., anche se appurata, sarebbe intervenuta dopo il 28 dicembre 2001. Essendo stata esclusa la contaminazione del denaro versato in Svizzera dopo tale data (v. supra consid. 6) e non provenendo l'importo di EUR 41'000.- dai conti in Svizzera, l'accusato deve essere prosciolto dal capo d'accusa 1.3.

8.2 A. è accusato, secondo i capi di accusa 1.4 e 1.5 (con la premessa di cui supra al consid. 7), di avere il 4 settembre 2003, intenzionalmente compiuto un atto di riciclaggio per avere prelevato dal conto n. 6 presso la sede di Ginevra della ex banca G. a lui intestato, la somma di EUR 1'039'440.- (già dedotto l'agio di fr. 2'598.60) e depositato tale importo in una cassetta di sicurezza accessibile al solo D., presso la succursale della ex banca G. di Martigny, sapendo che questa somma comprendeva le somme provento del reato di corruzione descritto al considerando 5. Il reato sarebbe stato commesso in complicità con B. e D.. Per quanto riguarda quest'ultimo le autorità svizzere di perseguimento penale hanno,

come già spiegato in narrativa (v. supra Fatti lett. D), delegato il procedimento all'Italia, mentre la posizione di B. è qui oggetto dei capi di accusa 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6 (premesso quanto spiegato al consid. 7). In sostanza l'accusa sostiene che B. avrebbe favorito il prelevamento e il deposito incriminati, sapendo che questa somma comprendeva le somme provenienti dal reato di corruzione in parola e omettendo volontariamente di registrare la locazione della cassetta di sicurezza in questione, pur sapendo che i fondi non erano di pertinenza di D., ma di A.. Egli avrebbe quindi creato in maniera artificiale, attraverso l'allestimento di una parziale documentazione bancaria, la parvenza formale di una relazione bancaria concernente la cassetta di sicurezza di cui sopra, riconducibile ad D., malgrado sapesse che i fondi erano di pertinenza di A., nonché per avere, in seguito a tale allestimento fittizio, dato l'ordine di distruggere la documentazione bancaria allestita successivamente al deposito della somma di EUR 1'039'440.- nella cassetta di sicurezza non registrata riconducibile a D..

8.2.1 È appurato che il 4 settembre 2003 A., accompagnato da D. e B., si è recato presso la filiale di Ginevra della banca G. dove ha prelevato una somma di EUR 1'039'440.- dal conto n. 6 (cl. 5 p. 3.7.670; cl. 22 p. 910.23, 34 e segg., 72). Lo scopo immediato del prelievo era quello di depositare il montante in una cassetta provvisoria, azione oggetto del capo di accusa 1.5. A. ha quindi depositato la somma in questione in una cassetta di sicurezza "provvisoria", aperta a nome di D. presso la succursale di Martigny della banca G.. Altresì assodato è il fatto che l'apertura della cassetta non è stata documentata dal consulente B. (cl. 9 p. 5.13.433).

8.2.2 È pacifico che il prelievo del denaro dal conto con successivo deposito nella cassetta di sicurezza provvisoria rompe la traccia e quindi è obiettivamente un atto vanificatorio giusta l'art. 305bis CP. Come già rilevato (v. supra consid. 6.2), per lo meno il 50% della somma di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa, ovvero EUR 94'552.90, è contaminato. A. in qualità di autore dell'antefatto criminoso sapeva dell'origine criminale di tale denaro e non poteva non rendersi conto che depositando la somma in questione nella cassetta di sicurezza di una terza persona poneva un ulteriore diaframma fra sé e le autorità di perseguimento penale. La fattispecie è pertanto adempiuta per A..

8.2.3 Per quanto concerne B. il reato di riciclaggio è pacificamente adempiuto soltanto sotto il profilo oggettivo. Diversa è la situazione sul piano soggettivo: se infatti A. oltre a conoscere l'origine dei conti non poteva non sapere che il suo agire avrebbe ostacolato la ricostruzione della traccia documentale, la posizione di B. è più opaca; quest'ultimo infatti non poteva certo ignorare il fatto che depositando denaro contante nella cassetta di sicurezza di un terzo rompeva la traccia documentale, tanto più commettendo una grave irregolarità bancaria. Egli tuttavia so-

stiene di non aver saputo dell'origine criminale dei fondi in questione. Si pone dunque il quesito di sapere se alla luce della sopraccitata giurisprudenza (v. consid. 4.3) egli avrebbe *dovuto sapere* che i fondi provenivano da un crimine quale la corruzione. Importante a questo proposito è valutare le circostanze esterne dell'atto, onde trovare elementi che permettano di sondare sia gli elementi cognitivi che quelli volitivi della fattispecie. A questo proposito colpisce la già citata grave irregolarità di B., il quale ha volontariamente omesso di registrare la locazione della cassetta di sicurezza, per di più ad una persona che non aveva conto in detta banca (v. cl. 22 p. 910.34; sulla centralità del conto corrente come base di qualsiasi relazione bancaria v. GORAN MAZZUCCHELLI, Il contratto di mandato nel diritto bancario, in CFPG, Il contratto di mandato nell'ordinamento giuridico, a cura di M. Postizzi e M. Annovazzi, Lugano/Basilea 2009, pag. 73). Interrogato in proposito egli ha affermato davanti all'UGI: "Non ho fatto registrare i documenti relativi al safe perché pensavo che li avrei distrutti in seguito" (cl. 9 p. 5.13.434). Egli ha altresì dichiarato di aver semplicemente fatto quello che A. gli aveva chiesto di fare, in quanto quest'ultimo "voleva mettere distanza tra i fondi e sua moglie"; si è fidato inoltre del fatto che D. fosse un avvocato per cui non si è preoccupato (cl. 9 p. 5.13.434). Tali spiegazioni sono decisamente disarmanti e denotano una coscienza deontologica molto debole. Come consulente bancario B. era tenuto a marcare più rigore nel rispetto delle forme e nel porre dei limiti alle pretese del cliente. In questa come in altre situazioni, si pensi all'episodio della conta del denaro nell'estate 2001 presso una banca valdostana (cl. 7 p. 5.12.137; cl. 9 p. 5.13.24; cl. 22 p. 910.24-25, 29, 31), o al codice utilizzato per mascherare a potenziali intercettatori il tema delle conversazioni con A. (cl. 22 p. 910.32), B. ha dimostrato una scarsa propensione al mantenimento delle distanze tra sé ed il cliente. Il fatto che esistesse un rapporto di amicizia fra i due non lo legittimava ad abbandonare qualsiasi remora di tipo deontologico. Egli ha inoltre accettato sistematicamente, o meglio esclusivamente, versamenti in contanti (cl. 22 p. 910.68), già allora considerati dal punto di vista dell'autodisciplina bancaria operazioni sospette sotto il profilo del riciclaggio. L'esistenza di questi sospetti è stata però spazzata via con grande leggerezza, accontentandosi in sostanza di vaghe risposte orali del suo cliente e omettendo qualsiasi seria verifica sull'origine di quel denaro (v. ad es. cl. 22 p. 910.21, 31, 33). La consistente evoluzione della situazione finanziaria del cliente non è stata minimamente registrata nel profilo dello stesso, nonostante B. abbia ammesso in aula che fosse effettivamente necessario dal punto di vista bancario (v. cl. 22 p. 910.71). Nel profilo mancava qualsiasi riferimento alla O. S.r.l., nonostante l'importanza della stessa come fonte di entrate del cliente (v. cl. 22 p. 910.72). Di fronte a simili, preoccupanti infrazioni alle regole scritte e non scritte della deontologia professionale si pone ovviamente il quesito del dolo eventuale, segnatamente occorre chiedersi se il suo comportamento denota o meno accettazione del rischio di riciclare denaro di origine criminale. Non va del resto dimenticato che la Commissione fede-

rale sulle banche, alla luce dell'art. 3 cpv. 2 lett. c della legge federale sulle banche (RS 952.0) aveva già da tempo operato un salto di qualità respingendo "una concezione permissiva, riconducibile ad usanze diffuse ma socialmente inaccettabili eticamente" (v. a questo proposito MARCO BORGHI/ FLAVIA GIORGETTI, La responsabilità etico-giuridica del banchiere, Bellinzona 1999, pag. 62 con riferimento al Rapporto di gestione del 1993 della Commissione; v. anche URSULA CASSANI, L'internationalisation du droit pénal économique et la politique criminelle de la Suisse: la lutte contre le blanchiment d'argent, in RDS 127/2008 II, pag. 273; in generale sui doveri di diligenza dei banchieri alla luce della lotta alla corruzione v. altresì SITA MAZUMDER, Die Sorg-falt der Schweizer Banken im Lichte der Korruptionsprävention und –bekämpfung, tesi zurighese, Berna 2002). Di tutto questo non c'è traccia nella condotta di B.. L'atteggiamento di quest'ultimo sia al momento dei fatti che durante l'inchiesta è costellato da una serie di grossolane ingenuità, leggerezze ed irregolarità che hanno reso inevitabile il suo rinvio a giudizio. Il Ministero pubblico della Confederazione non aveva altra scelta: era doveroso investire un Tribunale della questione. Una condanna in base all'art. 305bis CP presuppone tuttavia l'intenzione per lo meno a livello di dolo eventuale di riciclare fondi di origine criminale. E su questo punto le risultanze predibattimentali e dibattimentali si sono in definitiva rivelate insufficienti per ritenere adempiuta la fattispecie soggettiva. Non è stato assodato al di là di ogni ragionevole dubbio che B. sapesse o dovesse sapere che i soldi di A. provenivano da un grave reato come la corruzione. Se B. è stato senz'altro colpevolmente imprevidente nelle modalità di raccolta di informazioni su A., ciò non dimostra ancora che egli abbia per questo motivo accettato il rischio di riciclare valori provenienti dalla corruzione. Egli è piuttosto caduto nella tela di ragno di A., figura affascinante ma ambigua, dagli evidenti tratti manipolatori, e che ha trovato in lui la giusta miscela di ingenuità e leggerezza. Senza fare troppe domande, complice anche la barriera linguistica e l'ammaliante personalità di A., ma non da ultimo una certa passività dei quadri superiori, rispettivamente dei meccanismi di controllo (v. ad es. cl. 22 p. 910.76) e la superficialità di determinati corsi in materia di riciclaggio (v. cl. 22 p. 910.73-74), l'accusato si è prestato ad operazioni deontologicamente disarmanti, nonché in parte oggettivamente e soggettivamente vanificatorie della traccia documentale (v. supra consid. 8.2.2, nonché infra consid. 8.3.2). D'altro canto le spiegazioni addotte non sono apparse prive di credibilità. B. conosceva lo stile di vita di A. ad Aosta e le sue frequentazioni altolocate (cl. 22 p. 910.69). Certo non poteva obiettivamente ignorare l'esistenza in Italia di un fenomeno come quello della corruzione (v. a questo proposito PIERCAMILLO DAVIGO/ GRAZIA MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Roma/Bari 2007, nonché le ammissioni dello stesso accusato in aula, cl. 22 p. 910.69), tangibili ragioni per ritenere che proprio quel suo cliente di Aosta rappresentasse un esempio di tale fenomeno non erano però concretamente ravvisabili. In questo A. era riuscito a vendersi molto bene, nascondendo

dietro una cortina fumogena di rispetto sociale le brighe corruttive cui era dedito. La spiegazione secondo cui egli volesse esclusivamente sottrarre i soldi alla moglie, o al limite occultare proventi di attività non dichiarate al suo datore di lavoro, stava in definitiva in piedi. Nel complesso non sono così emersi sufficienti indizi per concludere che, al momento dei fatti, B. avrebbe dovuto sapere, intuire, immaginare che A. fosse un funzionario corrotto. Non basta che sospettasse, come probabile, qualche illegalità fiscale, o altre forme di irregolarità di diritto matrimoniale o amministrativo, pur riprovevoli che fossero. Ci vuole il sospetto di un crimine, un reato grave appunto come la corruzione. Ma elementi concreti per sospettare dell'esistenza di un tale crimine a monte obiettivamente non ne aveva. Sulla base dell'impressione fatta dall'accusato in aula, vi sono anzi motivi per ritenere che se avesse veramente saputo con chi aveva a che fare, avrebbe interrotto la relazione con A.. Per concludere, restando indimostrata la sussistenza della consapevolezza e della volontà di nascondere denaro di origine criminale, B. va prosciolto da tutti i capi di accusa. Le gravi negligenze commesse verranno tuttavia prese in considerazione da questa Corte in quanto "colpa procedurale" ai sensi della giurisprudenza (v. infra consid. 13.2). Nella misura in cui talune singole condotte rimproverate a B. avranno influenza nella valutazione della sua colpa procedurale a livello di accollamento dei costi, esse verranno comunque brevemente trattate nei prossimi considerandi.

8.3 A. è accusato, secondo il capo di accusa 1.6, di avere, il 10 ottobre 2003, intenzionalmente compiuto un atto di riciclaggio per avere prelevato dalla cassetta di sicurezza accessibile al solo D. di cui sopra al consid. 8.2, l'importo di EUR 1'039'440.- comprensivo delle somme provento del reato di corruzione in parola. Il reato sarebbe stato commesso in correità con B. e D.. Per quanto riguarda quest'ultimo vale quanto già spiegato al consid. 8.2, mentre la posizione del primo è oggetto del capo di accusa 2.4. In sostanza B. è accusato di avere favorito il prelevamento in questione.

8.3.1 È assodato che il 10 ottobre 2003 D. ha prelevato la somma depositata nella cassetta a lui intestata presso la ex banca G. di Martigny. Da una conversazione telefonica intercettata dalle autorità italiane sull'utenza n. 11 riconducibile a A. (cl. 13 p. 7.18.883) risulta in effetti che D. ha prelevato tale somma allo scopo di restituirla all'avente diritto economico A. (v. anche cl. 22 p. 910.24, 34).

8.3.2 Per quanto riguarda l'origine del denaro in questione vale quanto già detto sopra (consid. 6). Oggettivamente il prelievo in questione rompe ulteriormente la traccia fra reato a monte e denaro, confondendo le acque con un passaggio di mano di denaro contante dal titolare di una cassetta di sicurezza ad una persona formalmente in nessun rapporto con detta cassetta, per cui si tratta di un atto vanificatorio ai sensi dell'art. 305bis CP. L'atto è stato materialmente commesso da D. ma

su precise istruzioni sia di A. che di B.. Essi sapevano chiaramente che un simile atto avrebbe reso più difficile ricostruire la traccia del denaro, B. ancora di più di A. vista la sua formazione professionale. Sull'origine A. in quanto autore del reato a monte non nutriva ovviamente dubbi, per cui in capo a quest'ultimo la fattispecie è adempiuta sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, limitatamente all'importo di EUR 94'552.90. Per quanto concerne B., pur soddisfacendo il suo comportamento le condizioni oggettive dell'art. 305bis CP, vale quanto già esposto al considerando 8.2.3 relativamente all'aspetto soggettivo. Egli è dunque prosciolto dal capo d'accusa 2.4.

8.4 A. è accusato, secondo il capo d'accusa 1.7, di avere, il 10 ottobre 2003, intenzionalmente compiuto un atto di riciclaggio per aver depositato nella cassetta di sicurezza n. 9 collegata alle relazioni n. 5 (conto di appoggio per la carta di credito) e n. 2 presso la banca F. di Martigny, entrambe a lui intestate, l'importo di EUR 1'039'440.- precedentemente prelevato dalla cassetta di sicurezza accessibile al solo D., presso la succursale della ex banca G. di Martigny, comprensivo delle somme provento del reato di corruzione già evocato. Il reato sarebbe stato commesso con la complicità di C. e D.. Per quanto concerne quest'ultimo si rimanda a quanto già ribadito precedentemente (v. consid. 8.2), mentre la posizione del primo è oggetto del capo di accusa 3.2. In sostanza C. è accusato di aver favorito il deposito in questione.

8.4.1 È appurato che il 10 ottobre 2003 A. ha preso in affitto la cassetta di sicurezza n. 9 presso la banca F. a Martigny, cassetta collegata alla relazione bancaria n. 2; tale contratto è stato firmato il medesimo giorno per la banca da C. (v. cl. 4 p. 3.7.659-464; cl. 10 p. 5.13.451). Contestualmente all'apertura di tale cassetta di sicurezza, A. ha depositato nella stessa l'importo di EUR 1'039'440.- proveniente dalla cassetta di sicurezza aperta provvisoriamente presso la banca H., già banca G., a nome di D. (v. cl. 10 p. 5.13.448 e 451; cl. 7 p. 5.12.17).

8.4.2 L'importo di EUR 1'039'440.- è stato depositato in una cassetta di sicurezza intestata a A. e collegata a conti di cui quest'ultimo era titolare. Con tale deposito vi è stato sia un cambiamento di titolarità del depositante (ovvero ritorno da D. a A.) che di istituto bancario, senza traccia documentale di sorta, per cui l'accertabilità dell'origine e della provenienza del denaro è stata ulteriormente vanificata. A. non poteva non rendersi conto di questo, per cui sempre limitatamente alla cifra di EUR 94'552.90 il reato è consumato.

8.4.3 Per quanto concerne C., pur soddisfacendo il suo comportamento le condizioni oggettive dell'art. 305bis CP, la Corte è giunta alla conclusione, come per B., che né l'istruttoria predibattimentale né quella dibattimentale hanno portato alla luce sufficienti indizi per concludere senza insopprimibili dubbi che *sapesse* o *dovesse*

sapere dell'origine criminale del denaro depositato da A.. Certo anch'egli si è reso responsabile di ambigue irregolarità, trascurando in maniera grave il "dossier A.". Si è fidato ciecamente di quest'ultimo, accontentandosi di spiegazioni insufficienti e mancando di domandare la benché minima documentazione al suo cliente (v. cl. 22 p. 910.31). Il profilo cliente era praticamente inesistente, non si è mai seriamente domandato quanto potesse guadagnare un funzionario come A., né si è informato sull'esistenza di altre attività che potessero giustificare tutte queste entrate in contanti, già di per sé sospette e quindi meritevoli di un approfondimento (v. cl. 22 p. 910.80-81). Così dal 22 marzo al 29 agosto 2001, in poco più di cinque mesi, A. ha effettuato versamenti di circa fr. 150'000 .- al mese, senza che C. si sia chiesto se non occorresse procedere ad ulteriori verifiche (v. cl. 20 p. 14.24.1.51; cl. 22 p. 910.81). L'ipotesi dello smurfing, benché evidente, non è stata nemmeno presa in considerazione (cl. 22 p. 910.81). Le lacune del dossier sono state evidenziate anche dalla testimone P., compliance officer presso la banca F. di Ginevra al momento dei fatti (v. cl. 8 p. 5.12.329-331; cl. 22 p. 910.117-118). Lacune sempre più evidenti anche alla luce degli sviluppi intervenuti in ambito di concretizzazione interna delle norme antiriciaggio (v. supra consid. 4.3.5, nonché cl. 22 p. 910.118). Ciò nonostante, la Corte, a fronte delle credibili dichiarazioni sia di C. che di B. nonché dell'impressione acquisita nell'interrogare A. al dibattimento (v. anche supra consid. 8.2.3), ritiene che non si possa concludere al di là di ogni ragionevole dubbio che C. sapesse, rispettivamente dovesse sapere che A. era un funzionario corrotto. L'immagine che A. dava di sé, soprattutto ad Aosta, era in effetti quella di una persona importante, stimata, di famiglia benestante (v. anche supra consid. 8.2.3). C., con ingenuità e leggerezza, è caduto come B. nella tela di ragno tesa da A., abbandonando le più ragionevoli regole di prudenza che nella sua funzione di sperimentato impiegato di banca avrebbe dovuto adottare. In questo senso, non diversamente dal suo collega B., è stato gravemente negligente nella gestione di questo cliente, compiendo atti oggettivamente vanificatori della traccia documentale (v. supra consid. 8.4.2 e infra 8.5.2, 8.6.3) e rendendo inevitabile l'avvio di un procedimento penale ed il susseguente rinvio a giudizio. Se il suo comportamento configura senz'altro "colpa procedurale" (v. infra consid. 13.2), ciò non è tuttavia sufficiente per concludere che abbia accettato l'eventualità di riciclare denaro di *origine criminale*. Sulla base dell'impressione acquisita negli interrogatori dell'accusato, la Corte ritiene anzi di non poter escludere che se egli si fosse concretamente reso conto con chi aveva realmente a che fare, avrebbe rotto le relazioni d'affari con A.. C. non è apparso alla Corte una persona senza scrupoli che "tappa il naso" e accetta tutto, ma piuttosto una persona semplice e a tratti sprovveduta che, complice una formazione antiriciclaggio e misure interne non sempre adeguate (v. cl. 22 p. 910.79-80), ha gravemente trascurato un dossier cliente che faceva acqua da tutte le parti, come non a caso è emerso chiaramente al momento di versare i soldi di A. presso la banca I. (v. ad es. cl. 22 p. 910.112). Concludendo

vi è stata sicuramente da parte sua negligenza consapevole, ma non dolo eventuale, per cui mancando l'elemento intenzionale per rapporto all'origine criminale del denaro depositato da A., C. va prosciolto da tutte le accuse. Nella misura in cui talune singole condotte rimproverate a C. avranno influenza nella valutazione della sua colpa procedurale a livello di accollamento dei costi, esse verranno comunque brevemente affrontate nei prossimi considerandi.

8.5 A. è accusato, secondo il capo d'accusa 1.8, di avere, il 12 novembre 2003, intenzionalmente compiuto un atto di riciclaggio per avere prelevato dalla cassetta di sicurezza n. 9 di cui sopra l'importo di EUR 1'039'440.- precedentemente ivi depositato e provento di reato. Il reato sarebbe stato commesso con la complicità di C., il quale è accusato di aver favorito il prelevamento in questione (v. capo d'accusa 3.4).

8.5.1 È appurato che in data 12 novembre 2003 A. ha effettivamente prelevato dalla cassetta di sicurezza n. 9 presso la banca F. di Martigny il denaro ivi depositato, ossia EUR 1'039'440.- (cl. 10 p. 5.16.92; cl. 22 p. 910.25-26, 38, 87). Qualche giorno prima A., visti i problemi con la moglie, la quale conosceva l'esistenza dei soldi alla banca F., ha chiesto a C. consiglio su cosa fare con i soldi (cl. 22 p. 910.25). Il consulente, intuita l'intenzione di A. di spostare il denaro, si è subito attivato per proporgli un'alternativa che non facesse perdere il cliente alla banca F., soluzione che A. ha accettato (cl. 22 p. 910.25). Egli ha contattato Q., il quale ha telefonato alla banca I. di Ginevra, banca facente parte della galassia banca F., per preannunciare l'arrivo di A. e C. nonché il versamento dell'importo summenzionato (cl. 22 p. 910.25).

8.5.2 A differenza del prelievo dal proprio conto bancario di cui al capo di accusa 1.4, il prelievo da una propria cassetta di sicurezza non lascia alcuna traccia, né della sostanza né dell'entità del ritiro, per cui costituisce già di per sé un atto vanificatorio. Soggettivamente A. doveva esserne consapevole per cui sempre limitatamente all'importo di EUR 94'552.90 EUR il reato è perfezionato. Alla domanda posta da A. su cosa fare con i valori depositati alla banca F., C. ha reagito proponendo al cliente lo spostamento del denaro alla banca I.. Contattando Q. e giungendo alla soluzione poi adottata, egli ha oggettivamente aiutato A. a compiere un atto vanificatorio della traccia. Tuttavia, pur costituendo oggettivamente il suo comportamento un atto di complicità in riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, vale quanto già esposto al considerando 8.4.3 relativamente all'aspetto soggettivo. Egli è dunque prosciolto dal capo d'accusa 3.4.

8.6 A. è accusato, secondo i capi d'accusa 1.9 e 1.10, di avere, il 12 novembre 2003, intenzionalmente compiuto atti di riciclaggio per avere prelevato dalla relazione n. 2 presso la banca F. a Martigny la somma di EUR 940'000.-, sapendo che la

medesima era di origine criminale, e consegnato, con l'intento di depositarla presso la banca I. di Ginevra, la somma totale di EUR 1'979'440.- (EUR 1'039'440.- + EUR 940'000.-) di origine criminale. Il reato di cui al punto 1.9 dell'atto di accusa sarebbe stato commesso con la complicità di C. (v. capo d'accusa 3.5), il quale è accusato di aver favorito il prelevamento in questione, mentre quello descritto al capo d'accusa 1.10 sarebbe stato commesso in correità sempre con C. (v. capo d'accusa 3.6), il quale sarebbe intervenuto accompagnando di persona A. a Ginevra, con l'intento di favorire, con la sua presenza, l'apertura di un conto ove versare la somma di cui sopra poi confluita sul conto d'attesa di cassa n. 1 presso la ex banca I. di Ginevra (ora banca J.).

8.6.1 È stato appurato che in data 12 novembre 2003 A., susseguentemente ai consigli ricevuti da C. (v. supra consid. 8.5.1), ha effettivamente prelevato in contanti dal suo conto n. 2 presso la banca F. di Martigny l'importo di EUR 940'000.- (v. cl. 3 p. 3.7.459; cl. 10 p. 5.16.92; cl. 22 p. 910.25-26). Egli ha poi consegnato alla banca I. di Ginevra la somma di EUR 1'979'440.- (v. cl. 4 p. 3.7.659-465; cl. 10 p. 5.16.92; cl. 22 p. 910.25-26), accompagnato all'uopo da C. (v. cl. 8 p. 5.12.297; cl. 9 p. 5.13.8-9; cl. 22 p. 910.82).

8.6.2 Come già spiegato sopra (v. consid. 7), questa Corte ritiene che l'azione descritta al punto 1.9 dell'atto d'accusa non rappresenti ancora un'operazione di occultamento, nel senso che il prelievo dal proprio conto non interrompe ancora la traccia visto che il prelievo è documentato, ma è il presupposto dell'occultamento di cui al punto 1.10 dell'atto d'accusa, ovvero il deposito della somma prelevata. I due punti vanno dunque accorpati, come vanno trattati assieme, per i medesimi motivi, i punti 3.5 e 3.6 dell'atto d'accusa. In questo caso la stima del 50% non è più necessaria perché l'operazione concerne l'integralità dei valori di cui è accertato il deposito in Svizzera da parte di A., valori che come già rilevato sono sicuramente comprensivi di un ammontare contaminato in termini assoluti di EUR 351'489.35. Limitatamente dunque a detta cifra, la consegna ad un nuovo istituto bancario in un altro Cantone di valori contaminati provenienti da varie fonti costituisce pacificamente atto di riciclaggio. Soggettivamente, A., autore del reato a monte, non poteva ignorare che compiendo tale operazione rompeva ulteriormente la traccia documentale fra i soldi e l'antefatto criminoso, rendendo così più difficile la confisca di tale denaro. Il reato è pertanto consumato.

8.6.3 Per quanto concerne C., come già evidenziato in precedenza (v. supra consid. 8.5.2), proponendo il trasferimento del denaro alla banca I. egli ha oggettivamente aiutato A. a rompere la traccia documentale tra il denaro ed il crimine a monte. Ma non solo. Egli ha addirittura accompagnato A. a Ginevra, questo perché, a suo dire, il trasporto era più sicuro e per spiegare al consulente della banca I. il tipo di investimenti che andava fatto con il denaro (cl. 22 p. 910.26). In re-

altà, C. e la banca F. non hanno voluto perdere di vista il cliente (cl. 22 p. 910.82), assicurandosi che il denaro finisse effettivamente alla banca I.. Questa volontà di monitorare i movimenti del denaro di A. si è poi ulteriormente concretizzata nel "droit de regard" concesso a C. (cl. 22 p. 910.82). Quest'ultimo ha fatto tutto quanto era in suo potere, appoggiato anche da Q., affinché i soldi di A. fossero versati nella banca I.. La sua presenza doveva facilitare l'operazione e sarebbe stata apprezzata dai colleghi di Ginevra (v. cl. 22 p. 910.89). In definitiva, pur soddisfacendo il comportamento C. le condizioni oggettive dell'art. 305bis CP, vale quanto già esposto al considerando 8.4.3 relativamente all'aspetto soggettivo. Egli è dunque prosciolto dai capi d'accusa 3.5 e 3.6.

8.7 C. è accusato, secondo il capo d'accusa 3.3, di avere, il 12 novembre 2003, intenzionalmente compiuto un atto di riciclaggio per avere registrato il contratto di locazione della cassetta di sicurezza n. 9 un mese dopo la sua effettiva apertura, mettendo in relazione la cassetta con il conto n. 5. Il 10 ottobre 2003, vale a dire il giorno effettivo dell'apertura della cassetta di sicurezza, egli avrebbe redatto il contratto che metteva in relazione la stessa con il conto n. 2, senza però rendere nota l'esistenza di questo primo contratto alla banca.

8.7.1 L'esistenza dei due contratti di cui sopra risulta appurata (cl. 4 p. 3.7.659-464; cl. 3 p. 3.7.464). Il contratto firmato il 12 novembre 2003, che ha messo la cassetta n. 9 in relazione con il conto n. 5 di pertinenza di A. (v. cl. 3 p. 3.7.464), era noto alla banca F., contrariamente alla versione del 10 ottobre 2003 scoperto dalla banca solo nel 2006. In effetti, con scritto del 2 ottobre 2006 la banca F. informava l'UGI che, in seguito alla partenza di C. e al riordino della sua ex postazione di lavoro, il contratto firmato il 10 ottobre 2003 era stato ritrovato (v. cl. 4 p. 3.7.659-463).

8.7.2 Né gli atti dell'incarto né il dibattimento hanno permesso di realmente chiarire le ragioni legate all'esistenza dei due contratti. Davanti all'autorità inquirente né A. né C. sono riusciti a fornire una spiegazione a tal proposito (v. cl. 7 p. 5.12.18 e cl. 10 p. 5.13.454). Dall'interrogatorio dibattimentale emerge che il contratto del 10 ottobre 2003, nella sua versione originale firmata, avrebbe dovuto essere trasmesso al back-office per il normale controllo e la registrazione (cl. 22 p. 910.88-89). Una copia dello stesso, come sottolineato da C., avrebbe dovuto essere inserito nel dossier del cliente, dossier detenuto dal consulente. Orbene, il contratto del 10 ottobre 2003 trovato dalla banca è il documento originale, fatto che lo stesso C. non è riuscito a spiegarsi (cl. 22 p. 910.86). Ciò vorrebbe dire che il contratto in questione non è mai stato trasmesso alla gerarchia per l'approvazione. Ma pur volendo prendere in considerazione l'ipotesi di una temporanea perdita del contratto del 10 ottobre 2003, avendo C. affermato che detto contratto era in ogni caso registrato a livello informatico (cl. 22 p. 910.86), non si capisce come

mai se ne sia redatto un secondo con una data diversa. Bastava in fondo ristampare la prima versione, mantenendo la data ivi figurante, aggiungendo semmai una nota informativa interna relativa alla perdita. In realtà, tutto quanto precede più che far emergere una volontà da parte di C. di commettere un atto di riciclaggio permette di delineare una maniera di lavorare piuttosto disorganizzata e negligente che mal si concilia con la descrizione di correttezza professionale e meticolosità fornita da alcuni testimoni (v. cl. 22 p. 910.148, 153). Modo di lavorare che si inserisce con più coerenza nell'atteggiamento negligente e superficiale assunto da C. nell'accettare il denaro versato da A. senza porre troppe domande. Visto quanto precede, l'operato di C. in tale vicenda, sebbene criticabile e sospetto, non può essere considerato penalmente rilevante. Egli deve dunque essere prosciolto dal capo d'accusa 3.3, oltre che per le ragioni esposte al consid. 8.4.3, anche per assenza di volontà vanificatoria. La negligenza palesata nella vicenda rappresenta comunque un'ulteriore elemento di colpa procedurale (v. infra consid. 13.2), nella misura in cui era inevitabile che la gestione confusa della questione e le poco convincenti spiegazioni addotte dall'accusato, portassero l'autorità penale a proseguire il perseguimento sino al rinvio a giudizio.

Sulla pena

9.

9.1 I reati ritenuti a carico di A. sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell'art. 2 cpv. 2 CP occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473; in questo senso già ERNST HAFTER, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts. Allgemeiner Teil, 2a ediz., Berna 1946, pag. 43 e segg., nonché ALFRED VON OVERBECK, Der zeitliche Geltungsbereich des Schweizerischen Strafgesetzbuches und die Behandlung der Übergangsfälle, in RPS 56/1942, pag. 359 e segg.). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell'obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest'ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell'alternatività il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale fe-

derale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3; v. già PETER HALTER, Das zeitliche Geltungsgebiet des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Lucerna 1942, pag. 34). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato il vecchio diritto per determinare l'infrazione commessa e dall'altro quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).

9.2 Nella fattispecie, il riciclaggio di denaro era punito secondo il vecchio diritto con la detenzione o con la multa (art. 305bis n. 1 CP), rispettivamente nei casi gravi la reclusione fino a cinque anni o la detenzione, obbligatoriamente cumulata con una multa fino a un milione di franchi (art. 305bis n. 2 CP), mentre le nuove pene comminate sono una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, rispettivamente una pena detentiva sino a cinque anni, obbligatoriamente cumulata con una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere, o una pena pecuniaria.

Per quanto riguarda la trasposizione in Svizzera del reato di corruzione alla luce del concorso retrospettivo (v. infra consid. 10.2), diversamente dalla problematica di cui sopra al consid. 5, occorre rinviare all'esatto equivalente dell'art. 319 del Codice penale italiano, ovvero all'art. 322ter CP, reato che era punito secondo il vecchio diritto con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, mentre con il nuovo è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell'aumento, Asperationsprinzip, principe de l'aggravation des peines), nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal, Partie générale, Basilea 2008, n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il vecchio diritto la concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre nel vecchio diritto la concessione della sospensione condizionale dipendeva dall'esistenza di

una prognosi favorevole, l'attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 9 ad art. 42 CP). La legge presume dunque l'esistenza di una prognosi favorevole e questa *praesumptio iuris* deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizionale, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008 consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22, pag. 277 e segg. e 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre il nuovo diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle condizioni definite all'art. 43 CP.

Riassumendo, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati in esame, che prevedono ora nel loro minimo la possibilità della pena pecuniaria, di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del CP, FF 1999 pag. 1673 e segg., 1703 e segg.), rispettivamente della multa in quanto sanzione che non ammetteva e ammette sospensione condizionale (v. sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.5), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al precedente, per cui verrà applicato nella fattispecie al condannato.

10.

10.1 Va preliminarmente preso atto che A. è già stato oggetto di una condanna penale in Italia, ovvero con sentenza di patteggiamento già divenuta definitiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Aosta del 4 aprile 2006. I reati per cui è stato condannato costituiscono l'antefatto criminoso agli atti di riciclaggio oggetto della presente procedura e sono stati commessi tra ottobre 2000 e novembre 2003. Per il ripetuto reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio egli è stato condannato ad una pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione sospesa condizionalmente (cl. 19 p. 13.18.3204).

10.2 In base all'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna

l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. Giusta il cpv. 2 di questo stesso articolo, se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. In questo il diritto penale svizzero si differenzia quindi chiaramente dal diritto penale italiano, il quale ha adottato, seppur con qualche mitigazione, il sistema del cumulo materiale delle pene (tot crimina, tot poenae), abbandonando in tal senso, con il codice Rocco del 1930, il sistema del cumulo giuridico, equiparabile a quello svizzero, che era stato precedentemente seguito dal codice Zanardelli (v. FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano 2003, n. 172 e n. 233). Non c'è dubbio, comunque, che questo Tribunale debba applicare esclusivamente le pene previste dal Codice penale svizzero (v. art. 3 cpv. 1 CP nonché sentenza del Tribunale federale 6S.57/2005 del 20 luglio 2005, consid. 3.3 pubblicato in RtiD, I-2006, pag. 157), seppur tenendo conto nei limiti del possibile delle interferenze che emergono nella sovrapposizione di sistemi. A questo proposito la giurisprudenza del Tribunale federale è chiara: i principi del concorso retrospettivo di cui all'art. 49 cpv. 2 CP si applicano anche nel caso di precedenti condanne pronunciate da un tribunale straniero (DTF 127 IV 108; 109 IV 92; nonché le sentenze non pubblicate citate in JÜRG-BEAT ACKERMANN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 64 ad art. 49 CP). Questo significa, nel caso in esame, che questo Tribunale può applicare solo una pena complementare rispetto alle pena già pronunciata in Italia, atteso che i reati per i quali A. è ritenuto colpevole con la presente sentenza sono stati tutti commessi prima della sentenza di patteggiamento del 4 aprile 2006. Il principio che occorre seguire è quello, sotteso alla nozione di concorso retrospettivo, che il reo non debba essere danneggiato per il semplice fatto di venire giudicato mediante più sentenze invece che mediante un unico giudizio (v. DTF 118 IV 119 consid. 1; 109 IV 68 consid. 1). Secondo la dottrina ciò è espressione della garanzia costituzionale della parità di trattamento (ACKERMANN, op. cit., n. 54 ad art. 49 CP). Nella determinazione della pena complementare va quindi tenuto conto della colpevolezza complessiva per l'insieme dei reati in questione e della forchetta edittale posta dal diritto svizzero. Orbene nel caso concreto questo Tribunale deve prendere atto del fatto che nell'ipotesi di concorso fra i reati per cui A. è qui giudicato colpevole ed il reato di corruzione per cui è stato condannato in Italia, il massimo di pena comminato dalla legge svizzera è di 7 anni e mezzo di detenzione, prevedendo il reato più grave in esame, ovvero la corruzione ai sensi dell'art. 322ter CP una pena massima di cinque anni di pena detentiva, aumentabile per effetto del principio di accrescimento o cumulo giuridico di cui all'art. 49 CP fino ad un massimo

della metà del massimo della pena comminata. Il complessivo grado di colpevolezza giusta l'art. 47 CP dovrà essere pertanto valutato entro detti limiti.

10.3 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l'effetto che la sanzione avrà su di lui. Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l'autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2; HANS WIPRÄCHTIGER, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 90 ad art. 47 CP; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a ediz., Berna 2006, § 6 n. 13). Il testo del nuovo art. 47 CP aggiunge ai criteri menzionati dal vecchio art. 63 CP la necessità di prendere in considerazione l'effetto della pena sulla vita del condannato (die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters; l'effet de la peine sur son avenir). In questo modo il legislatore non ha fatto altro che codificare la giurisprudenza secondo cui il giudice deve evitare nella misura del possibile sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101; 121 IV 97 consid. 2c pag. 101; 119 IV 125 consid. 3b pag. 126 e seg.; 118 IV 337 consid 2c pag. 340, 342 consid. 2f pag. 349 e seg.). Riservate le disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena, questa considerazione di prevenzione speciale permette solo delle mitigazioni marginali, nella misura in cui la pena deve rimanere proporzionata alla colpevolezza del reo (sentenze del Tribunale federale 6B_426/2008 del 29 agosto 2008, consid. 2.2 e 6B_673/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3.1); esclusa è ad esempio la rinuncia tout court ad una sanzione nel caso di gravi reati (GÜNTER STRATENWERTH/WOLFGANG WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, n. 17-18 ad art. 47 CP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER/MARKUS HUG/DANIEL JOSITSCH, Strafen und Massnahmen, 8a ediz., Zurigo 2007, pag. 104). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuo-

vo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 26 e segg.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all'autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).

10.4 Nel caso concreto anche se secondo una criticata giurisprudenza del Tribunale federale che questo Tribunale è tenuto a seguire (v. supra consid. 4.1), l'autoriciclaggio costituisce reato, ciò non toglie che in sede di commisurazione della pena si possa tenere conto del fatto che gran parte del disvalore dell'atto è già sanzionato mediante la pena del reato a monte (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 10.2). Sulla base della sentenza italiana concernente A., l'unica qui rilevante, non si può comunque ritenere che il successivo autoriciclaggio sia già stato assorbito nella condanna italiana in termini di *contegno postdelittuoso rilevante per la commisurazione della pena* giusta l'art. 133 comma 3 del Codice penale italiano (sulla problematica si veda SALVATORE PROSDOCIMI, Profili penali del postfatto, Milano 1982, pag. 199 e segg.), per cui margini per pronunciare una pena complementare, seppur contenuta, rimangono. I reati di riciclaggio sono stati commessi nel 2003, per cui ci troviamo molto vicini alla prescrizione: in base alla giurisprudenza (DTF 132 IV 1) si applica dunque l'attenuante specifica di cui all'art. 48 lett. e CP avendo l'autore tenuto senz'altro buona condotta dopo i fatti. Per quanto riguarda invece l'attenuante del sincero pentimento, la Corte prende atto che effettivamente risarcimento vi è stato (per lo meno in sede penale; per quanto riguarda il danno erariale la questione è ancora pendente in altra sede, v. sentenza della Corte dei Conti del 18 febbraio 2009, prodotta dall'accusa, cl. 22 p. 910.162-170), anche se resta un dubbio sul fatto che questo risponda ad un intimo pentimento e non a pure ragioni tattiche; fatto sta che giusta la DTF 107 IV 98 consid. 3b pag. 103 in caso di dubbio l'attenuante va comunque ammessa. Ciò non toglie che la colpevolezza complessiva giusta l'art. 47 CP è grave, tenuto conto dell'ammontare totale delle tangenti intascate, della reiterazione nel tempo della condotta criminale, nonché del movente esclusivamente egoistico. Il comportamento procedurale dell'accusato

non si può inoltre definire senza riserve collaborativo, costellato come è stato, ancora in sede dibattimentale (v. cl. 22 p. 910.20-27), di vaghe spiegazioni, manipolatorie divagazioni e strane dimenticanze. Tenendo conto del diverso comportamento tenuto in Italia, a fronte comunque di pesanti riscontri a carico, la condotta processuale complessiva si ripercuote in maniera solo leggermente mitigatoria nella commisurazione della pena. Concludendo, per l'insieme dei fatti in questione, trasponendo il tutto nel diritto sanzionatorio svizzero (v. supra consid. 10.2), si giustifica una pena detentiva complessiva di due anni, per cui, dedotta la pena irrogata in Italia, A. va sanzionato con una pena complementare di 20 giorni di detenzione.

11. Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (art. 43 cvp. 1 CP). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3 prima frase CP).

11.1 Le condizioni oggettive per la concessione della condizionale ai sensi dell'art. 42 CP sono date. In particolare la pena complessiva, che è l'unica ad essere decisiva secondo diuturna giurisprudenza del Tribunale federale (v. DTF 109 IV 68 consid. 1; 94 IV 49; 80 IV 10; 76 IV 74; sentenza del Tribunale federale 6S.194/2003 del 15 dicembre 2003, consid. 3.3.1), è ancora all'interno del limite di due anni di cui all'art. 42 cpv. 1 CP. In che misura si potrebbe ammettere un'eccezione a questa regola per compensare eccessivi rigori nella combinazione fra pena svizzera e pena straniera, come suggerito dalla difesa di A. a fronte della giurisprudenza tedesca relativa al § 55 StGB (v. in part. la sentenza del Bundesgerichtshof del 2 settembre 1997, parzialmente pubblicata in NStZ 1998, pag. 134), è una questione che può restare concretamente indecisa, atteso comunque che la soluzione tedesca deriva in primis dal fatto che la giurisprudenza esclude, a differenza di quella del Tribunale federale svizzero (v. supra consid. 10.2), la possibilità di applicare i principi del concorso retrospettivo a condanne straniere (v. WALTER STREE/DETLEV STERNBERG-LIEBEN, in Schön-

ke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27a ediz., Monaco 2006, n. 4 ad § 55 StGB). Potendo applicare i principi dell'art. 49 cpv. 2 CP anche in caso di sentenze straniere, il giudice svizzero, a differenza di quello tedesco, può di conseguenza tenere già conto della problematica, segnatamente valutando, per rapporto alla pena complessiva da infliggere, "l'effetto che la pena avrà sulla sua vita" (art. 47 cpv. 1 in fine CP; v. supra consid. 10.3) non dimenticando ovviamente il principio nil nocere (v. anche la sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 10.2).

11.2 Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comportamento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell'infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I pag. 279 e seg.). Le condizioni soggettive per permettere la concessione della condizionale ai sensi dell'art. 42 CP valgono anche per la concessione della condizionale parziale ai sensi dell'art. 43 CP (v. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Nel caso di pene detentive la cui durata rientra nel comune campo di applicazione sia della condizionale piena che della condizionale parziale, la condizionale piena costituisce la regola e quella parziale l'eccezione; quest'ultima può essere ammessa soltanto se esistono dei dubbi importanti in merito al futuro comportamento del reo, segnatamente a causa di precedenti condanne, dubbi che possono essere fugati soltanto facendo scontare una parte della pena. Il giudice può così evitare il dilemma del "tutto o niente" in caso di prognosi fortemente incerta. Prima di pronunciare una pena con la condizionale parziale il giudice deve comunque esaminare la possibilità prevista giusta l'art. 42 cpv. 4 CP di combinare la pena condizionalmente sospesa con una pena pecuniaria oppure una multa. Se sotto il profilo della prevenzione speciale questa possibilità si rivela sufficiente per rovesciare la prognosi sfavorevole, essa va preferita alla condizionale parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.2.3.2, pubblicato in SJ 2008 I pag. 281 e seg.).

11.3 A. è restato socialmente integrato nonostante il procedimento penale in Italia. Professionalmente ha dovuto però ricominciare praticamente da zero, riconvertendosi dopo l'inevitabile licenziamento dalla funzione pubblica. Non senza diffi-

coltà sta cercando di ricostruirsi una vita, sia familiarmente che professionalmente. L'esperienza del presente procedimento, nonché di quello italiano con la relativa carcerazione preventiva, l'ha certamente marcato servendogli da monito per il futuro. Motivi per escludere la condizionale alla luce dell'art. 42 cpv. 3 CP non vi sono, visto che egli ha risarcito il danno nel quadro del patteggiamento in Italia. Lo stesso MPC non ha espresso dubbi sull'esistenza di una prognosi favorevole. Ragioni per ritenere che l'esecuzione della pena sia necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti non ve ne sono. La condizionale ai sensi dell'art. 42 CP va quindi concessa, come d'altronde già fatto anche dal giudice italiano, senza necessità di esaminare l'ipotesi dell'art. 42 cpv. 4 CP o dell'art. 43 CP. In considerazione delle circostanze del caso e della personalità del condannato, le quali permettono di concludere che il rischio di recidiva è molto basso, il periodo di prova può essere senz'altro fissato a due anni e non a tre anni come richiesto senza particolare motivazione dall'autorità requirente (sui criteri rilevanti v. le sentenze del Tribunale federale 6B_1030/2008 del 23 febbraio 2009, consid. 3.1, 6B_626/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 7.1, nonché DTF 95 IV 121 consid. 1).

Sulle misure

12. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP).

12.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra va-

luta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d'atti punibili sotto il profilo dell'art. 305bis CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest'ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un'infrazione commessa all'estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).

12.2 Nella fattispecie, l'analisi dell'origine criminale o meno dei valori patrimoniali versati da A. in Svizzera può basarsi sulla sentenza di patteggiamento italiana del 4 aprile 2006 già cresciuta in giudicato e sulle considerazioni fatte da questa Corte in ambito di tipicità della condotta (v. supra consid. 6), le quali valgono quale procedura di stima giusta l'art. 70 cpv. 5 CP. L'importo considerato contaminato in base a dette argomentazioni ammonta a EUR 351'489.35 per cui è ordinata la confisca del conto attualmente sotto sequestro alla banca J. fino all'importo di fr. 534'263.80 (già conto d'attesa di cassa n. 1, ora conto n. 12, cl. 22 p. 682.1 e segg.). Per il resto il conto va dissequestrato. Stesso destino per i conti presso la banca F.. A tale conclusione non si oppone un'eventuale prescrizione del diritto di ordinare la confisca. In effetti, avendo questo Tribunale considerato il versamento dell'importo di EUR 1'979'440.- intervenuto il 12 novembre 2003, un atto di riciclaggio per rapporto alla somma di EUR 351'489.35 (v. infra consid. 8.6), la prescrizione di tale infrazione e del diritto di confisca – in entrambi i casi il termine di prescrizione è di sette anni - interverrà solamente nel novembre del 2010. Va precisato che la confisca dell'importo in questione non si sovrappone tale e quale alla decisione di confisca italiana di EUR 400'000.-. Quest'ultimo importo corrisponde infatti al prezzo della corruzione relativo ad un periodo più esteso di quello preso in considerazione dalla presente autorità per definire il quantum confiscabile. Nella sentenza di patteggiamento figurano versamenti a titolo corruttivo in favore di A. già a partire dal febbraio 1999 e sino al luglio 2001. La somma confiscata in Svizzera riguarda invece unicamente tangenti versate a A. nel 2001 e depositate in Svizzera; essa costituisce quindi solo una parte del denaro di origine corruttiva. Non va altresì omesso di considerare che in virtù della legge federale sui valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4) la Svizzera può concludere con gli Stati esteri accordi di ripartizione del denaro confiscato (v. in particolare art. 11 e segg. LRVC). L'autorità elvetica competente per negoziare e concludere simili accordi è l'Ufficio federale di giustizia (art. 12 cpv. 2 e 13 cpv. 1 LRVC). È pacifico che tale autorità dovrà tenere conto della problematica del rischio di una doppia confisca, accordandosi con le autorità italiane onde evitare una simile evenienza (sulla problematica del *ne bis in idem* in ambito di confisca dei proventi di reato si veda anche l'art. 18 n. 1 lett. e della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato; RS 0.311.53),

tenendo conto del fatto che in base al relativo Messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 2001 e alla dottrina, in caso di valori legati alla corruzione essi dovrebbero essere integralmente restituiti allo Stato estero (ZIMMERMANN, op. cit., pag. 432). Fatto sta che allo stato attuale, per ammissione stessa della difesa di A., la confisca italiana non è stata eseguita (v. supra Fatti lett. E), per cui motivi per soprassedere in Svizzera all'autonoma confisca, non ve ne sono.

Sulle spese e ripetibili

13.

13.1 La ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili è regolata dagli art. 172 a 177 PP, nonché dagli art. 62 a 68 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), applicabili in virtù del rinvio previsto all'art. 245 cpv. 1 PP.

L'importo delle spese giudiziarie si situa tra 200.- e 250'000.- franchi. Se particolari motivi lo giustificano, il Tribunale penale federale può andare oltre il limite massimo, ma al massimo raddoppiarlo (art. 245 cpv. 2 PP). Le spese giudiziarie vanno a carico del condannato. La Corte può peraltro, per ragioni speciali, condonargliele interamente o in parte (art. 172 cpv. 1 PP). Un tale condono può intervenire allorquando il condannato è indigente, se esiste una sproporzione evidente tra l'importo delle spese e la colpevolezza del condannato oppure se quest'ultimo è assolto da una parte delle accuse. In caso di assoluzione completa, le spese sono messe a carico della Confederazione. Le spese del procedimento penale comprendono gli emolumenti e gli esborsi relativi alle indagini preliminari, all'istruzione preparatoria, alla messa in stato d'accusa e all'attività requirente (art. 172 cpv. 1 PP). Esse sono calcolate secondo i principi fissati dall'ordinanza sulle spese della procedura penale federale (Ordinanza sulle spese; RS 312.025) e dal regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (Regolamento sulle tasse; RS 173.711.32). Secondo l'art. 3 dell'Ordinanza sulle spese gli emolumenti sono fissati in funzione dell'importanza della causa, degli interessi finanziari in gioco, del tempo e del lavoro richiesti. L'art. 1 del Regolamento sulle tasse prevede che la tassa di giustizia è fissata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, dell'onere della cancelleria e della situazione finanziaria delle parti.

13.2 L'accusato assolto può essere condannato a pagare le spese interamente o in parte, se ha determinato per sua colpa l'apertura dell'istruzione o se ha con raggiri intralciato notevolmente il procedimento (art. 173 cpv. 2 PP). In caso di assoluzione, la Corte decide, in conformità dell'art. 122 cpv. 2 PP, sull'assegnazione di un'indennità all'accusato assolto (art. 176 PP). L'indennità può essere negata

se quest'ultimo ha provocato o intralciato le operazioni dell'istruzione col proprio atteggiamento reprensibile o con la propria leggerezza (art. 122 cpv. 2 seconda frase PP).

Alla luce della presunzione d'innocenza, ancorata agli art. 32 cpv. 1 Cost. nonché 6 n. 2 CEDU (v. anche art. 10 cpv. 1 del futuro CPP), ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fintanto che non sia condannata con sentenza passata in giudicato. Per una procedura che sfocia nell'assoluzione dell'accusato ciò significa che la decisione in questione non deve suscitare l'impressione che la persona prosciolta sia comunque in qualche modo colpevole: in ambito di accollamento dei costi non deve in particolar modo trasparire, da una lettura da parte di una persona sprovvista di specifica formazione giuridica, una qualsiasi forma di apprezzamento negativo, sotto il profilo penale, del suo comportamento (DTF 114 Ia 299 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_770/2008 del 2 aprile 2009, consid. 2.2). Lo stesso vale in caso di rifiuto dell'indennità (DTF 115 Ia 309 consid. 1; TPF 2008 121 consid. 2). L'accollamento dei costi, rispettivamente il rifiuto dell'indennità giusta gli art. 173 cpv. 2 e 122 cpv. 1 PP non violano comunque la presunzione d'innocenza se l'accusato prosciolto ha chiaramente violato, in maniera civilmente reprensibile (applicando quindi per analogia i principi derivanti dall'interpretazione dell'art. 41 CO), norme di comportamento scritte o non scritte dell'ordinamento giuridico svizzero, provocando in tal modo l'apertura o la prosecuzione del procedimento penale, rispettivamente intralciandone l'andamento (cdt. "colpa procedurale"; v. DTF 116 Ia 162 consid. 2f con rinvii; sentenza del Tribunale federale 6B_570/2007 del 23 maggio 2008, consid. 6.1.1 pubblicato in RtiD I-2009 N. 45 pag. 189).

13.3 Nel caso concreto entrambi gli accusati prosciolti si sono resi responsabili di una lunga serie di gravi leggerezze, imprudenze, irregolarità, sviste, tutte da ricollegare ad una scarsa propensione a curare in maniera conforme alle regole scritte e non scritte della deontologia e del diritto bancari il "dossier A.". Obiettivamente molti dei loro atti consapevolmente commessi erano inoltre vanificatori della traccia (v. supra consid. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6). Si tratta di comportamenti civilmente reprensibili che sono stati ampiamente descritti nell'esame concreto della tipicità soggettiva della condotta (v. supra 8.2.3 per B. e 8.4.3 nonché 8.7.2 per C.). Essi sono nel loro insieme in rapporto di causalità naturale e adeguata con l'apertura e la prosecuzione del presente procedimento al punto che il MPC non poteva obiettivamente far altro che rinviare a giudizio sia B. che C., investendo un Tribunale del compito di valutare il profilo soggettivo della fattispecie. In questo senso la condotta di entrambi gli accusati integra chiaramente "colpa procedurale" ai sensi della giurisprudenza. Ne consegue che, fermo restando il pieno proscioglimento degli accusati (v. supra consid. 13.2), ad essi vanno accollate parte delle spese processuali giusta l'art. 173 cpv. 2 PP. In applicazione dell'art. 122 cpv. 1

PP vi è inoltre motivo di rinunciare all'assegnazione di un'indennità per gli onorari dei loro avvocati.

13.4 Per quanto riguarda la procedura delle indagini preliminari il MPC fa valere un emolumento di fr. 10'000.-, mentre per l'istruzione preparatoria da parte dell'UGI viene invocato un emolumento di fr. 12'000.- (cl. 22 p. 710.1). Si tratta di importi adeguati per procedure di questo tipo e di principio andrebbero divisi in parti uguali per ogni accusato (fr. 7'333.- a testa), sennonché per i due accusati prosciolti alla luce di quanto esposto al precedente considerando si giustifica una messa a carico soltanto parziale, segnatamente di fr. 3'000.- a testa, atteso che la reprensibilità della loro condotta è equivalente e pesa in maniera comunque importante sul complesso delle spese cagionate allo Stato. Tenuto conto del parziale proscioglimento di A. e dell'indennità a titolo di ripetibili cui di massima avrebbe per questo motivo diritto, vi è ragione di ridurre a titolo di compensazione anche l'emolumento a carico di quest'ultimo a fr. 6'000.-. Analogamente la tassa di giustizia della fase dibattimentale va fissata ad un totale di fr. 9'000.-, di cui fr. 3'000.- a carico di A. e, in forma ridotta, fr. 1'000.- a testa per gli altri due accusati.

13.5 Per quanto riguarda gli esborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a fr. 1'489.- per le indagini preliminari, fr. 9'466.32 + fr. 810.- per la fase di istruzione preparatoria e fr. 50'350.- per l'attività della polizia giudiziaria (cl. 22 p. 710.1). Tuttavia va innanzitutto rilevato che gli importi concernenti le traduzioni, secondo prassi e giusta interpretazione estensiva delle garanzie di cui agli art. 6 n. 3 lett. e CEDU e 14 n. 3 lett. f Patto ONU II, non possono essere messi a carico del condannato (sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.8 dell'11 dicembre 2007, consid. 3.2.3 con rinvii). I costi del procedimento VU.2004.49 relativi a A. per un ammontare totale di fr. 3'424.66 di cui nel cl. 20 p. 14.20.1-3, 5-7, 9-11 non possono essere dunque messi a carico del condannato. Stesso discorso per le spese di traduzione messe a carico di B. (fr. 3'041.67) e C. (fr. 2'999.99) di cui in cl. 20 p. 14.20.4, 6-10, 12, 14-15. Per quanto concerne i costi fatti valere dal MPC nell'ambito delle indagini preliminari (fr. 1'489.-) e dell'istruzione preparatoria (fr. 810.-) non traspare quale sia la chiave di ripartizione per accusato, mentre appaiono anche i nomi di D. e E. (cl. 20 p. 14.20.38), persone che non sono più oggetto della presente procedura (cfr. supra Fatti lett. D). Le spese di viaggio e pernottamento di fr. 1'489.-, nonché le spese postali per la digitalizzazione di fr. 810.- sono da considerarsi coperte, come in genere secondo prassi di questo Tribunale le spese di spedizione e telefono, nell'emolumento in quanto tale (sentenze del Tribunale penale federale SK.2007.17 del 3 marzo 2008, consid. 9.3 e SK.2006.6 del 28 settembre 2006, consid. 5.2 non pubblicato in TPF 2007 111). Le spese di polizia per un ammontare totale di fr. 50'350.- riguardano soltanto A., ma non sono specificate nel dettaglio, limitandosi a importi forfettari e tasse, per

cui, in assenza di più precise spiegazioni, vanno considerate in linea di principio coperte dall'emolumento delle indagini preliminari.

13.6 Gli esborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano esclusivamente le indennità versate ai testimoni nonché le loro spese di trasporto, di vitto e di alloggio. Essi vanno ripartiti come segue. A carico di A. vanno accollate un terzo delle spese per l'interrogatorio di R. (cl. 22 p. 910.108), S.. (cl. 22 p. 910.115) e P. (cl. 22 p. 910.125), per un totale di fr. 340.-. Tale somma va accollata anche a B. e C., i quali dovranno tuttavia sostenere anche le spese dei testimoni richiesti: segnatamente per il primo T. (cl. 22 p. 910.132), AA. (cl. 22 p. 910.137) e BB. (cl. 22 p. 910.145), per un totale di fr. 1'062.-, e per il secondo CC. (cl. 22 p. 910.150) e DD. (cl. 22 p. 910.155), per un totale di fr. 714.80. Una riduzione di queste spese non si giustifica dato che della parzialità della messa a carico complessiva si è già tenuto ampiamente conto nella fissazione della tassa di giustizia (v. supra consid. 13.4)

Per questi motivi la Corte pronuncia:

I. Per quanto concerne A.

1. L'accusato A. è prosciolto dai capi d'accusa 1.1, 1.2 e 1.3.

2. L'accusato A. è riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP per gli atti di cui ai capi di accusa 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 limitatamente all'importo di EUR 94'552.90, nonché per l'atto di cui al capo di accusa 1.10 limitatamente all'importo di EUR 351'489.35.

3. A. è condannato ad una pena detentiva di 20 giorni a valere quale pena complementare alla pena di 1 anno, 11 mesi e 10 giorni di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 4 aprile 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Aosta.

4. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

5. A. è condannato al pagamento di fr. 9'340.- a titolo di spese giudiziarie.

II. Per quanto concerne B.

1. L'accusato B. è prosciolto da tutte le accuse.

2. B. è condannato al pagamento di fr. 5'062.- a titolo di spese giudiziarie.

III. Per quanto concerne C.

1. L'accusato C. è prosciolto da tutte le accuse.

2. C. è condannato al pagamento di fr. 4'714.80 a titolo di spese giudiziarie.

IV. Sulle richieste di confisca

1. È ordinata la confisca dei valori sequestrati nel conto n. 12 intestato a A. presso la banca J. di Ginevra a concorrenza dell'importo di fr. 534'263.80; per il resto il conto è dissequestrato.

2. È ordinato il dissequestro dei conti 2 e 5 intestati a A. presso la banca F. di Martigny.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Presidente del collegio Il Cancelliere

La versione scritta completa della sentenza viene comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Andrea Gianini, (sia in qualità di parte che di autorità responsabile dell'esecuzione del punto IV del dispositivo);
- Avv. Mario Postizzi;
- Avv. Laurent Moreillon e Miriam Mazou;
- Avv. Frédéric Pitteloud.

Un estratto della sentenza viene comunicato a:
- Banca J., Ginevra;
- Banca F., Ginevra.

Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- MROS (versione completa).

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).